

P'inonder encore de rats de cave (*Ilarità*), c'est faire peser sur lui toutes sortes de vexations.

Pour moi, je vois avec le plus grand regret qu'on veuille maintenir ou rétablir un impôt semblable. J'en demande l'abolition radicale.

DEPRETIS. Faccio osservare al signor ministro che mi pare che i suoi argomenti non abbiano molto valore. Va bene che una legge qualunque debba essere fatta, ma qui non si tratta di un caso dubbio, non si tratta di una legge interpretativa o dichiarativa, si tratta di fare note gli effetti innegabili dello Statuto.

Io credo che possa bastare di far sentire al paese chiaramente in che stato stia la nostra legislazione in fatto di visite domiciliari, in materia di gabelle dopo la promulgazione dello Statuto.

Intesa la cosa in questo senso, egli è certo che la Camera non fa che il suo dovere invitando il Ministero a mantenere i commessi delle regie gabelle che dipendono dalla

sua amministrazione nei limiti prescritti dallo Statuto, essa non fa che invitare il Ministero a far sì che lo Statuto sia osservato in un ramo di amministrazione che da lui dipende: dunque vede il Ministero che non si tratta di fare una legge, ma si tratta di richiamare la pubblica amministrazione all'osservanza pura e semplice dello Statuto. E ciò è pienamente nelle attribuzioni della Camera.

PRESIDENTE. Domando se è appoggiata la proposta del signor Depretis.

(È appoggiata.)

(*Molti deputati s'alzano per lasciare i loro stalli.*)

VALERIO LORENZO, relatore. Io domando che la relazione delle petizioni sia rimandata alla seduta che verrà dopo terminata la legge attualmente in discussione.

PRESIDENTE. La Camera non essendo ora in numero, non potrebbe prendere veruna deliberazione.

La seduta è levata alle ore 10 e 1/2.

TORNATA DEL 23 GIUGNO 1851

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CAVALIERE PINELLI.

SOMMARIO. *Atti diversi — Relazione sul progetto di legge sul trattato di commercio colla Svizzera — Seguito della discussione del progetto di legge per una tassa sulle arti e professioni liberali, industria e commercio — Emendamenti dei deputati Iosti e Sineo — Osservazioni dei deputati Valerio Lorenzo e Farina P., relatore — Approvazione dell'articolo 1 emendato — Incidente sulla continuazione di quella discussione, e sull'ordine del giorno — Si delibera la continuazione — Emendamenti del Ministero e dei deputati Bertolini e Malan all'articolo 2 — Parlano il ministro delle finanze ed i deputati Valerio Lorenzo, Bonavera, Farina Paolo, relatore, Bellono, Bolmida, Pescatore e Ravina — Approvazione di quell'articolo emendato — Obbiezioni del deputato Iosti all'articolo 3 sull'esenzione degli affittavoli dall'imposizione — Osservazioni dei deputati Farina Paolo, relatore, Michelini, e del ministro delle finanze — Obbiezioni al deputato Angius — Obbiezioni del deputato Valerio Lorenzo — Schiarimenti del ministro delle finanze, e del relatore — Osservazioni del deputato Michelini, e repliche — Approvazione di un'aggiunta della Commissione.*

La seduta è aperta alle ore due pomeridiane.

CAVALLINI, segretario, legge il verbale delle due tornate precedenti.

PRESIDENTE. La Camera non essendo in numero, si procederà all'appello nominale.

(*Risultano assenti i seguenti deputati*):

Arconati — Barbier — Bella — Berghini — Berti — Bés — Biancheri — Bianchetti — Bianchi Alessandro — Blonay — Bolasco — Bolmida — Borella — Brunier — Cagnardi — Cambieri — Carta — Castelli — Cavalli — Chiarle — Cornero — Correnti — Corsi — D'Aviernoz — D'Azeglio — Decandia — Decastro — Delivet — De Martinel — Devilette — Di San Martino — Elena — Falqui-Pès — Ferracciu — Fois — Franchi — Galli — Gandolfi — Garbarini — Garibaldi — Gavotti — Gerbino — Ghiglini — Gianoglio — Incisa — Jacquemoud — Jacquier — Justin — Leotardi — Mameli — Mantelli — Marongiu — Martini — Massa — Mellana —

Miglietti — Moia — Nieddu — Notta — Paleocapa — Palluel — Parent — Pernigotti — Pescatore — Piccon — Polliotti — Radice — Rattazzi — Ricotti — Rocci — Rulfi — Sauli Francesco — Sauli Damiano — Scapini — Serpi — Simonetta — Sineo — Siotto-Pintor — Thaon di Revel — Trotti — Taveri — Vicari — Viora.

ATTI DIVERSI.

PRESIDENTE. Il ministro dei lavori pubblici scrive di aver ricevuto l'incarico dalla Commissione istituita per il monumento nazionale da erigersi al magnanimo Carlo Alberto, di trasmettere alla Camera 210 esemplari della relazione della medesima, in ordine al sito prescelto per l'erezione del monumento, ed alle principali sue condizioni architettoniche e scultoriche. Questi esemplari verranno distribuiti ai signori deputati.

(La seduta è sospesa per pochi minuti, stante la mancanza del numero sufficiente per deliberare. Entrano in questo frattempo i deputati Mameli e Serpi — Esclamazioni d'impazienza da diversi banchi.)

Voci. Finalmente si può votare!

PRESIDENTE. La Camera essendo ora in numero, metto ai voti l'approvazione del processo verbale.

(È approvato.)

Se vi sono relazioni di Commissioni in pronto, darò la parola ai relatori.

RELAZIONE SUL PROGETTO DI LEGGE PER L'APPROVAZIONE DEL TRATTATO DI COMMERCIO COLLA SVIZZERA.

TORRELLI, relatore. Ho l'onore di presentare alla Camera la relazione della Commissione incaricata di esaminare il trattato di commercio concluso colla Svizzera. (Vedi vol. Documenti, pag. 949.)

La depongo sul banco della Presidenza.

PRESIDENTE. Questa relazione sarà stampata e distribuita.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER UNA TASSA SULLE PROFESSIONI ED ARTI LIBERALI, SULL'INDUSTRIA E SUL COMMERCIO.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del progetto di legge, concernente la tassa sulle professioni, arti liberali, e sull'industria e commercio.

Essendo stata chiusa la discussione generale in fine della prima seduta di sabato, darò ora lettura dell'articolo 1.

« Niuno potrà esercitare una professione od arte liberale, industria, commercio, mestiere o vendita, non espressamente eccettuati dalla presente legge, senza essere munito di apposita patente per tale oggetto.

« Le donne, non meno che gli uomini, sono obbligate a munirsi di una patente particolare distinta; tuttavia le donne maritate, benché divise dal marito, non sono obbligate a munirsi di una patente particolare distinta per le professioni che esercitano in comune coi loro mariti.

« Le società commerciali di qualunque specie dovranno pure essere munite di patente. »

IOSTI. Domando la parola contro la redazione di quest'articolo, che non mi pare molto conforme allo spirito di libertà che deve sempre avere presente il legislatore: difetto di dizione che mi ha urtato in altre compilazioni di simili leggi.

« Non potrà esercitare una professione od arte liberale » questa è una proposizione assoluta che offende la libertà naturale; si dovrà dire: chi esercita, sarà obbligato ad essere munito di patente, ma l'espressione *non potrà* non è conforme allo spirito ed al sentimento dei tempi nostri. Per diritto naturale tutti possono esercitare qualsiasi professione od arte; è per un'eccezione in forza di legge positiva che si sottomette ad una tassa l'esercizio di quest'arte, o a regolamenti di disciplina.

La redazione di quest'articolo io non la trovo troppo felice; perciò propongo la sovra indicata emendazione.

FARINA PAOLO, relatore. Faccio osservare che il non

poter esercitare una professione è relativo alla condizione compresa nelle ultime linee, cioè: « senza essere munito di apposita patente; » dunque la proibizione non è relativa che alla necessità della patente. Prova di ciò è che questa locuzione è in uso in altri paesi aventi regime politico uguale al nostro, che si sono serviti di egual redazione, quando si trattò di leggi identiche a questa; ed anzi quest'articolo è precisamente preso dalla legge belgica che dice:

« Personne ne pourra exercer par lui-même, ou faire exercer en son nom un commerce, profession, industrie, métier, ou débit, à moins d'être muni à cet effet d'une patente. »

Per conseguenza credo che l'obbiezione non regga, e che sia abbastanza spiegato lo spirito della legge in forza della parola « senza essere munito di patente » non si può esercitare la professione od industria.

IOSTI. Io propongo la seguente redazione:

« Chiunque esercita una professione od arte liberale, ecc. dovrà essere munito, ecc. »

SINEO. L'espressione dell'onorevole Iosti potrebbe forse condurci ad una conseguenza più estesa che non sia quella che egli ha formulata.

Veramente la legge non deve essere contraria alla libertà individuale, salvo in ciò che necessariamente si richiede per provvedere all'interesse delle finanze. Trattandosi di creare un nuovo ramo d'entrata all'erario pubblico, possiamo colpire le arti e le industrie che sono lucrose agli esercenti, non quelle che non danno nessun profitto.

Le professioni liberali sono talvolta lucrose, ma sono lucrose accidentalmente e non essenzialmente. Vi sono, a modo d'esempio fra i pittori di quegli egregi, i quali tuttavia non ritraggono lucro di sorta: ebbene vorremo noi con questa imposta porre inciampo ad un eccellente pittore che intende di esercitare il suo talento? No certo; eppure anche la pittura è l'esercizio di un'arte liberale.

Io dunque sono di parere che si debba limitare questo paragrafo a quelle professioni, a quelle arti liberali, gli esercenti delle quali sono intenti a ritrarne lucro.

Bisognerebbe dunque dire: « Niuno potrà esercitare una professione od arte liberale, industria o commercio, mestiere, ecc., dalla quale intenda ricavare lucro, senza essere munito di un'apposita patente, ecc. » Emendando l'articolo in questo modo, si troverebbe pure incluso il pensiero dell'onorevole deputato Iosti, e non si verrebbe a vincolare la libertà individuale più di quello che sia strettamente necessario per lo scopo che ci proponiamo.

FARINA PAOLO, relatore. Faccio osservare all'onorevole preopinante, che la questione da lui pur ora sollevata fu già decisa dalla giurisprudenza in molti altri paesi, non meno che nel nostro, relativamente al commercio, perchè la giurisprudenza ha costantemente dichiarato che non s'intende esercitare una professione, se non chi fa della professione stessa l'abituale sua occupazione. Conseguentemente non verrebbe mai in pensiero ad alcuno di riguardare il dilettante che fa un quadro, come un pittore di professione. Ben facilmente si distingue chi dipinge per suo piacere, e chi lo fa per professione, e oltre che l'esempio non calza, non credo che mai possa nascere il dubbio accennato dall'onorevole preopinante, dubbio d'altronde che si riscontrerebbe in tutti i paesi nei quali è in vigore questa tassa, nelle leggi dei quali non si è mai pensato a porre l'eccezione che si vorrebbe qui introdurre.

Io credo quindi che possa ommettersi di fare il proposto cangiamento di redazione di quest'articolo.

IOSTI. Io credo che le difficoltà scompaiano dicendo

invece di : « non potrà esercitare » « chiunque eserciti una professione dovrà essere munito, ecc. » perchè noi veramente non vietiamo l'esercizio ma ordiniamo la patente. In tal modo resta salvo il principio, e non si offende la libertà...

CAVOUR, ministro delle finanze ed alcuni deputati. Ma se torna allo stesso.

IOSTI. Questo proposto dalla Commissione è un modo di esprimersi troppo conforme all'antico sistema. Si può assoggettare per legge l'arte ad una certa tassa, a certe regole disciplinari, ma non si può sottomettere l'esercizio delle medesime all'arbitrio di una proibizione: non si può dire: « nessuno potrà esercitare, » perchè in tal modo si viola la libertà assoluta, mentre invece dicendo, come io propongo, « chiunque esercita una professione o arte liberale dovrà essere munito d'apposita patente, » non si offende il principio della libertà, e si ottiene lo stesso effetto legale.

FARINA PAOLO, relatore. Io non vedo diversità alcuna tra la redazione proposta dal signor Iosti e quella della Commissione. Invece di dire « non potrà esercitare una professione senza essere munito, ecc. » dire: « chi vuole esercitare una professione dovrà essere munito, » non trovo che porti un senso diverso. Io ripeto, non è una proibizione assoluta che si vuol fare, ma si vuole imporre l'obbligo di avere la patente; quest'obbligo poi s'imponga in un modo, s'imponga nell'altro mi pare torni lo stesso.

PRESIDENTE. Parmi si potrebbe ottenere lo scopo a cui mirano gli onorevoli deputati Iosti e Sineo dicendo « chiunque esercita per lucrare, ecc. »

SINEO. Non solo adottò per intero la redazione formolata dal signor presidente, ma insisto sulla necessità di dare questa spiegazione, non ostante le osservazioni che furono fatte in contrario dall'onorevole relatore. Egli ci ha portato l'esempio di altre nazioni, le quali dopo aver sancite leggi imperfette, ebbero poi bisogno di vederle spiegate dalla giurisprudenza. Ma ora appunto che noi facciamo leggi nuove, non dobbiamo ammettere preventivamente la necessità della giurisprudenza per spiegarle. Perchè non aggiungeremo alle nostre leggi tutt'occhè che è necessario per determinarne bene il carattere?

Del resto le cause decise negli altri paesi dietro leggi infelicemente redatte non colpiscono precisamente tutti i casi che io contemplava nella mia osservazione. Si è detto che non si dovrà considerare come esercente una professione liberale colui che dipinge per diletto; ma ci sono altre professioni egualmente liberali, il cui esercizio è forse di una più prossima utilità pel bene sociale, le quali si possono anche esercitare gratuitamente, non per diletto, ma per amore dell'umanità.

A cagion d'esempio, un medico che intendesse di non ricavare profitto dall'esercizio della sua professione, si dovrà pure assoggettare alla necessità della patente? Si dovrà assoggettare all'esame affinché faccia constare al pubblico della sua abilità, acciò non vi siano degli ingannati da pericolosi empirici; ma se egli vuole esercitare gratuitamente questa professione, vorremo ancora imporre una tassa sulla sua beneficenza? Lo stesso si può dire dell'avvocato. Un avvocato non si potrà più presentare senza patente dinanzi ad un tribunale qualora egli voglia esercitare gratuitamente l'opera sua, qualora voglia difendere solo i poveri o quelli dai quali non intenda di prendere danaro? Ma quest'uomo, che non avrà bisogno di trarre partito de' suoi talenti, noi lo ritratteremo dall'esercitarli gratuitamente coll'imporgli questa tassa?

Credo che questa non sia l'intenzione della Camera, e

quindi sia necessario d'introdurre nella legge questa spiegazione. Noi dobbiamo richiedere che sia munito di patente solo quello che vuole esercitare per lucro, e non chi esercita gratuitamente.

PRESIDENTE. Domando se la proposta del deputato Sineo è appoggiata.

(È appoggiata.)

La parola è al signor relatore.

FARINA PAOLO, relatore. Prima di tutto debbo far notare, che l'esempio del pittore addotto dall'onorevole deputato Sineo, non fa al caso, perchè i pittori non sono compresi in questa legge, non essendo tassate le belle arti. E neppure quello dell'avvocato che esercita gratuitamente ha punto a che fare, in quanto che è detto che quelli che non guadagneranno 500 lire, non dovranno pagare nessun dritto.

Conseguentemente gli inconvenienti che l'onorevole deputato Sineo andava dimostrando nell'un caso e nell'altro non sussistono. Per conseguenza credo si possa passar oltre, ed adottare la redazione della Commissione.

VALERIO LORENZO. Io appoggio l'emendamento dell'onorevole mio amico deputato Sineo.

Io non credo che le ragioni addotte dall'onorevole relatore abbiano dimostrato che questo emendamento non sia necessario. Egli ha detto: se l'esercente questa professione non guadagnerà 500 lire, avrà la patente gratis, ma, se ho bene letta la legge, questa clausola io non l'ho trovata.

FARINA PAOLO, relatore. Sì, c'è; essa trovasi negli emendamenti. Guardi all'articolo 7.

VALERIO LORENZO. Gli emendamenti furono solo distribuiti in questo punto ai deputati, epperò non possiamo conoscerli; sarebbe stato bene che fossero stati distribuiti a domicilio, come ci fu promesso.

Io ripeto che il voler assoggettare un avvocato od un medico, che esercitino l'arte loro gratuitamente a puro beneficio dei poveri, ad una patente qualunque è una cosa che ripugna alla nostra condizione di libertà.

Nel nostro paese si conoscono molti medici, i quali esercitano la loro professione senza ritrarne lucro: io conosco, per esempio, un medico di Cuneo, molto attempato, dotto e ricco, il quale impiega tutto quanto il giorno nell'esercitare la medicina in favore dei poveri; ora il voler assoggettare questo medico ad una patente, io per me la credo una cosa molto illiberale.

Per conseguenza appoggio la proposta dell'onorevole Sineo.

PRESIDENTE. Faccio osservare che, secondo l'emendamento citato dal deputato Farina, sono esentati dalla tassa coloro i cui profitti non superano le lire 500.

VALERIO LORENZO. Ma non è detto che siano esentati da patente.

PRESIDENTE. Porrò ora ai voti prima l'emendamento del signor deputato Sineo, che potrebbe essere così concepito:

« Niuno potrà esercitare ad oggetto di lucro una professione, ecc. »

FARINA PAOLO, relatore. Io debbo fare osservare che, se la Camera votasse questo emendamento, ne sorgerebbero continui incagli nell'esecuzione, perchè ognuno potrebbe negare di esercitare la sua professione per lucro, e vi sarebbero continue dispute per sapere se il lucro sia o no nelle intenzioni dell'esercente; e siccome le intenzioni non si possono vedere nè giudicare, così io prego la Camera a respingere quest'emendamento.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'emendamento del deputato Sineo...

IOSTI. Domando la divisione.

PRESIDENTE. Osservo che è un po' difficile di fare la divisione dell'emendamento del signor Sineo, perchè consiste in queste due parole: *ad oggetto di lucro*.

IOSTI. Prego il signor presidente di mettere ai voti la mia proposta...

PRESIDENTE. Pongo ai voti la prima proposta del signor Sineo, la quale consiste nel dire che sono soggetti a tassa gli esercenti ad oggetto di lucro.

(Dopo prova e controprova è rigettata.)

Ora pongo ai voti la redazione proposta dal signor Iosti la quale consiste nel surrogare alle parole: « Niuno potrà esercitare, ecc., senza essere munito » queste altre: « Chiunque esercita una professione dovrà essere munito, ecc. »

(La Camera approva.)

Pongo ai voti l'articolo primo così emendato:

« Chiunque esercita una professione od arte liberale, industria, commercio, mestiere o vendita non espressamente eccettuati dalla presente legge, dovrà essere munito di apposita patente per tale oggetto.

« Le donne, non meno che gli uomini, sono obbligati a munirsi di una patente; tuttavia le donne maritate, benchè divise dal loro marito, non sono obbligate a munirsi di una patente particolare distinta per le professioni che esercitano in comune coi loro mariti.

« Le società commerciali di qualunque specie dovranno pure essere munite di patente. »

(La Camera approva.)

Ora viene l'articolo 2 il quale, secondo un emendamento ultimamente proposto d'accordo fra il Ministero e la Commissione, sarebbe così concepito:

« Il diritto a percepirsi annualmente per ciascuna patente è determinato secondo l'ammontare del reddito netto che ogni esercente ritrae dalla propria professione, commercio, industria, arte o mestiere, senza detrazione però dell'interesse delle somme che per avventura avesse ad imprestito.

« Il diritto a percepirsi annualmente per ciascuna patente è determinato secondo la media dei benefici dei tre anni precedenti a quello nel quale ha luogo l'imposizione della tassa, che ogni esercente ritrae dalla propria professione, commercio, industria, arte o mestiere, senza detrazione però dell'interesse delle somme che per avventura avesse ad imprestito.

« Nel calcolo dei benefici non entra il reddito presunto dei locali di proprietà del tassato. »

BERTOLINI. Quest'emendamento presentato dalla Commissione d'accordo col Ministero, apporta due modificazioni all'articolo cui si riferisce. La prima modificazione sta nel fissare il dritto da perceiversi annualmente, il quale sarà determinato dalla media dei profitti dei tre anni precedenti. La seconda modificazione sta nello stabilire che nel calcolo dei profitti non entri il reddito presunto dei locali di proprietà del tassato. In quanto alla seconda modificazione io non avrei nulla da opporre; ma così non è riguardo alla prima; perchè tutti coloro i quali non hanno esercitato un'arte o professione da tre anni, andrebbero esenti dalla tassa.

CAVOUR, ministro delle finanze, di marina, e d'agricoltura e commercio. Vi è un articolo che a ciò provvede...

VALERIO LORENZO. Mi pare che è impossibile l'andare avanti in questa discussione, senza una base.

RAVINA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Per ora io debbo mantenere la parola al deputato Bertolini.

BERTOLINI. Se v'è un articolo in questo progetto il quale provveda all'inconveniente da me accennato, allora

non avrei più nulla da aggiungere. Io però questo articolo non lo conosco.

FARINA PAOLO, relatore. Fra gli emendamenti che si stanno stampando, e che spero saranno distribuiti prima che finisca la seduta, avviene uno relativo alla maniera di fare le dichiarazioni, nel quale sono spiegati i casi in cui le dichiarazioni dei tre anni precedenti non potendosi ottenere, è detto che coloro che non esercitano che da un anno o da un biennio, dichiareranno quanto abbiano guadagnato nel corso del medesimo, e se il loro esercizio non data da un anno, quanto possono sperare di guadagnare.

PRESIDENTE. Siccome vi sono ancora degli emendamenti che non sono a cognizione della Camera, i quali si stanno stampando, così io crederei che non si possa protrarre oltre questa discussione senza avere sott'occhio tutti gli emendamenti che si riferiscono a questo progetto di legge; e rappresento alla Camera, se per avventura non converrebbe sospendere questa discussione, e intanto passare a discutere alcuno degli altri progetti posti all'ordine del giorno.

RAVINA. Appunto per questa proposta io aveva chiesta la parola poc'anzi. Io credo troppo per noi sconvenevole il prendere ad esaminare una legge la quale è sostanzialmente modificata da emendamenti, parte già presentati, ma ancora incogniti, e parte non solamente incogniti, ma neppure stampati. Ma per amor di Dio, sospendiamo per un giorno, due, tre, tanto che sarà necessario, per fare una cosa, se non perfetta, almeno con meno imperfezioni, che sia possibile. Io credo assolutamente necessario lasciare il tempo che ci vuole per stampare ed esaminare questi emendamenti, perchè l'altro giorno che il ministro li ha letti, mi parvero di grande importanza. Essi vogliono essere attentamente esaminati, massime trattandosi di una legge che non potrà non produrre grave malcontento. Certo questa tassa imposta su coloro che possono agiatamente pagare, è desiderabile; ma quando venga a cadere su altri che si trovano in condizione molto differente, la cosa è ben diversa. Esaminiamola almeno per vedere qual base dobbiamo adottare, quali esenzioni ammettere onde stabilire la regola più equa che sia possibile. Senza esaminare ben bene questi emendamenti di cui ci si parla, la Camera, io ripeto, non è in grado di discutere questa legge.

DEPRETIS. Prima che la Camera delibere, io vorrei che l'onorevole relatore desse lettura degli emendamenti che la Camera non conosce, e che si stanno stampando, essendo, a parer mio, molto più facile di dare un giudizio adeguato su questa questione, quando si conosca la maggiore o minore importanza di questi emendamenti.

CAVOUR, ministro delle finanze, di marina e d'agricoltura e commercio. È mio debito, a giustificazione del Ministero e della Commissione di spiegare quanto si è fatto. Nella tornata di sabato il Ministero ha sottoposto alla Camera una specie di questione pregiudiziale; ciò nonostante la Camera ha creduto si dovesse procedere nel dibattimento della legge adottando per base di discussione il progetto della Commissione. Allora, quantunque non credessi che questo fosse il miglior progetto possibile, onde evitare ogni controversia, io ho pregato il signor relatore di prendere meco gli opportuni concerti. All'oggetto pertanto di procedere sollecitamente, il signor relatore ed io abbiamo ieri lavorato insieme tutta la mattina, e non abbiamo finito il nostro lavoro che alle due circa pomeridiane. Si è adoperata tutta la sollecitudine possibile onde questo lavoro ultimato fosse stampato questa mattina; e sicuramente trovo un po' strano che si debba discutere una legge la di cui stampa, si può

dire, non è ancora compiuta, quindi per una parte mi oppongo alla proposta del deputato Ravina, e mi rimetto intieramente al giudizio della Camera.

VALERIO LORENZO. Anch'io credo che questa legge non si possa discutere improvvisamente; ma non credo neppure che si possa intavolare la discussione delle due leggi che sono state messe all'ordine del giorno immediatamente dopo questa, come quelle che sono di grande importanza.

Sono andato a vedere adesso l'ordine del giorno, e con mio stupore ho trovato portato il trattato colla Francia. Io non vedo il perchè il trattato colla Francia debba avere la priorità sopra quello collo Zollverein, mentre questo più anziano di data non presenta alcun punto di dissensione, e fu accettato ad unanimità da quasi tutti gli uffici, e quello all'incontro colla Francia trova una forte opposizione nella Camera.

Anche la legge sulla Banca Nazionale è di grande importanza, per cui i deputati hanno bisogno di prepararsi.

Tutti credevano che questa legge avrebbe occupato almeno tre o quattro sedute, quindi molti deputati non si sono preparati a discutere nè il trattato colla Francia, nè la legge sulla Banca Nazionale.

Se la Camera stima conveniente di occuparsi del trattato collo Zollverein, che non presenta difficoltà, io per parte mia non mi oppongo menomamente.

Annovi poi le petizioni relativamente alle quali è rimasto in pendenza una questione gravissima nella seduta di sabato. (*Mormorio*)

Ad ogni modo, ove si volesse insistere, io farei una questione pregiudiziale relativamente alla messa in discussione delle due leggi sovraccennate, cioè riguardo al trattato colla Francia e riguardo alla legge sulla Banca Nazionale.

(*Il presidente dà alcune spiegazioni al deputato Valerio Lorenzo, che non si poterono raccogliere dagli stenografi.*)

FARINA PAOLO, relatore. Io debbo confessare che le osservazioni fatte dall'onorevole Valerio, anche nel mio particolare hanno gran peso, mentre non credeva che venisse tolto questo progetto dall'ordine del giorno, e che quindi gli altri andassero subito in discussione, mentre sur uno di quelli, io proponendomi di parlare, e lungamente, non mi troverei ora preparato per farlo.

Faccio osservare che quanto all'articolo secondo del progetto ora in discussione, e le difficoltà che si sono sollevate, io ho avuto l'onore di darne le spiegazioni relative, riferendomi all'emendamento successivo. Quanto poi agli articoli che vengono dopo, essi non hanno verun legame col resto della legge emendata: essi stabiliscono il modo di tassare, e i principii da cui si deve partire nella tassazione: non sono menomamente connessi con gli articoli susseguenti emendati che si riferiscono all'applicazione della legge medesima.

In conseguenza, se la Camera crede di procedere oltre nel discutere questa legge, io credo che farà molto meglio che andare ad intraprendere discussioni sulle quali, per mio conto, dichiaro che intendo di parlare lungamente, senza tuttavia essere ora sufficientemente a ciò preparato.

SINIO. Quanto alla legge che è posta in discussione, osservo che è stata riferita il 23 di maggio, di modo che ognuno ha avuto campo a studiarla, preparare emendamenti, e pensare a tutte le modificazioni possibili. In parecchie leggi che abbiamo discusso, accadde molte volte che si presentarono emendamenti anche improvvisamente, e ciò non impedì la Camera di procedere oltre. Ciò stando, io dico che appunto perchè gli emendamenti relativi a questa legge sono stati meditati nel seno della Commissione, si corre molto minor

rischio nel discuterli e volerli presentemente, che quando si trattò di deliberare sopra emendamenti proposti improvvisamente da deputati.

Per tali ragioni io non avrei veruna difficoltà di mantenere in questa parte l'ordine del giorno come venne stabilito. Ma io bramerei in questo momento di fare qualche osservazione più generale, relativamente all'ordine del giorno.

Regolarmente procedendo, l'ordine del giorno dovrebbe essere determinato dall'ordine delle relazioni; imperocchè io non so chi nel Parlamento abbia autorità di anteporre un argomento ad un altro.

La Camera, si dirà, è quella che determina giornalmente l'ordine del giorno per il domani. Ma io domando se in buona fede e coscienziosamente possiamo asserire che quando in fine della seduta, allorchè tutti si sono alzati, e la maggior parte dei deputati sono usciti dalla sala, si fissa l'ordine del giorno per il domani, io domando e dico se si possa asserire che quest'ordine del giorno sia stabilito dalla Camera. I deputati debbono credere che l'ordine del giorno che viene proposto sia fissato dall'ordine delle relazioni, salvochè v'intervenga in contrario una specifica deliberazione della Camera.

Ora, noi abbiamo parecchie relazioni che vennero presentate da uno, da due mesi, e che compaiono mai all'ordine del giorno. Tal cosa, a parer mio, è assolutamente irregolare. Avvi una legge che da gran pezza è aspettata; alcuni giornali non estranei all'influenza ministeriale, sembraron far rimproveri alla Camera perchè non si occupasse della materia contemplata in quella legge.

Intendo di accennare alla legge di sicurezza pubblica; gravissimo argomento che fu ritardato per cagioni da me già esposte alla Camera. Intanto è più di un mese che fu fatta la relazione, e non venne mai posta all'ordine del giorno questa legge.

Questa è una legge di cui il Governo ha riconosciuto la necessità, da cui anche il popolo aspetta qualche buon frutto, perchè almeno non saranno più soggetti i cittadini ad atti arbitrari, dai quali non vanno esenti, sintantochè non sono ancora ben determinate le funzioni di alcuni ufficiali amministrativi.

Una legge dunque creduta necessaria, e dal Governo e dal Parlamento, e dalla nazione, non venne mai posta all'ordine del giorno. Per contro abbiamo veduto metterci all'ordine del giorno il trattato colla Francia, mentre il trattato collo Zollverein, il quale era stato esaminato dalla stessa Commissione tal quale erasi riferito 10 o 12 giorni prima, non lo vediamo comparire.

Questo arbitrio veramente non ci dovrebb'essere, e noi dobbiamo presumere, quando non si è fatta una proposta speciale di eccezione a favore di una legge, che l'ordine del giorno deve essere coerente all'ordine delle relazioni.

In quanto poi al trattato colla Francia, io avrei veramente speciali motivi da sottoporre alla Camera per impedire che fosse posto all'ordine del giorno d'oggi. La Camera ha ricavato dalle relazioni, che la Commissione fu unanime pel trattato collo Zollverein, non già pel trattato colla Francia. Anzi la maggioranza della Camera ne' suoi uffici si dichiarò contraria a questo trattato, ed un solo ufficio, su sette, diede al suo commissario assoluto mandato di accettare il trattato.

Il dissenso che si è spiegato negli uffizi della Camera prova che il trattato presenta serie obiezioni, che è quindi necessario che tutti quelli che intendono prendere parte a questa discussione siano avvertiti. Vi sono dei deputati i quali, forse per circostanze urgenti, hanno dovuto assentarsi, i quali rappresentano provincie che sono specialmente interessate.

Importa ch'essi possano, quando la discussione avrà luogo, venir a portare quei lumi che sicuramente riuscireanno di grande giovamento. Bisogna almeno che ognuno possa sapere preventivamente quale sarà il giorno della discussione. Io non veggio perchè siasi improvvisamente fatte mutazioni all'ordine del giorno. Quanto a me, dico il vero, non ne sapevo niente, e sono stato molto sorpreso, quando, entrando nel palazzo della Camera, ho veduto posto all'ordine del giorno questo trattato; ed a molti de' miei colleghi, fra quelli che sono venuti, credo sarà accaduto lo stesso.

Parmi poi che non si debba fare una tale sorpresa a quelli fra i nostri colleghi che non sono presenti, e che perciò ignorano tutti questi particolari, tanto più che ridonderebbe a danno della nazione.

Io mi oppongo dunque, a che venga in discussione per oggi il trattato colla Francia, non dissentendo a che seguiti a discutersi la legge attuale.

PRESIDENTE. Quanto all'osservazione fatta dall'onorevole Sineo, che debba fissarsi, cioè, l'ordine del giorno secondo che è portato dall'ordine cronologico delle relazioni, e che debba l'ordine del giorno medesimo essere sempre dal presidente secondo tal sistema determinato, mi occorre di notare che v'ha un articolo del regolamento nel quale è detto, che il presidente apre e scioglie le sedute, e finite queste, dà lettura dell'ordine del giorno che avrà stabilito, dopo consultata la Camera per la seduta seguente, il quale ordine del giorno sarà affisso nella sala.

Quando il presidente dà lettura dell'ordine del giorno da lui fissato, consulta in certo modo la Camera, la quale, quando non fa osservazioni in contrario, accetta tacitamente l'ordine del giorno, e se invece non lo trova conveniente, si oppone alla sua approvazione e delibera intorno al medesimo.

È poi pressochè impossibile che si possa per l'ordine del giorno seguire l'ordine cronologico delle relazioni, perchè vi sono molte e molte volte degli affari, delle discussioni che per loro natura debbono prendere il passo sulle altre. Credo perciò che lo spirito del regolamento sia non già di seguire l'ordine cronologico delle relazioni, ma di concedere, al presidente la facoltà di annunciare l'ordine del giorno secondo che egli reputa sia maggiormente utile al disbrigo degli affari della Camera, la quale o lo sanziona tacendo, o lo cangia se meglio le pare.

Così parmi debba intendersi la cosa.

VALERIO LORENZO. Io comincerò per rispondere al signor presidente che l'essere queste due leggi all'ordine del giorno non muta punto la condizione delle cose. Mettendo a parte la circostanza, che quest'ordine del giorno era ignorato dalla maggior parte dei deputati, rimane tuttavia la questione che, venendo noi qui preparati a discutere una legge ed una legge gravissima sulla tassa del commercio ed arti liberali, non potevamo tenerci contemporaneamente preparati a discutere la legge sulla Banca, e tanto meno il trattato di commercio colla Francia. Se vi sono (*Con forza*) degli enciclopedici (*Rumori a destra*) nella Camera, io mi rallegro con essi, ma non tutti sono enciclopedici, e per me dichiaro che è già uno sforzo bastantemente grave prepararmi alla discussione di una legge importante come quella che stiamo trattando, senza venire contemporaneamente preparato a discutere due altre leggi, e così credo che sia della maggior parte dei deputati che compiono coscienziosamente le loro funzioni. Io venendo adunque a questa Camera preparato alla discussione di questa legge, la quale doveva occupare la Camera almeno per tre o quattro giorni, e non preparato ad altro, io non potrei discutere le altre due; e quindi, sia re-

lativamente al trattato colla Francia, sia relativamente alla legge sulla Banca, ove esse venissero in discussione, crederei mio dovere di astenermi assolutamente dal prendervi parte. Vengo alle risposte fatte dal signor presidente alla questione più grave mossa dall'onorevole deputato Sineo. Egli ha letto un articolo del regolamento; ma l'articolo dice *dopo consultata la Camera*, ed io osservo al signor presidente che nella seduta di sabato a sera, quando io invitava la Camera a fissare nell'ordine del giorno la relazione delle petizioni, egli rispondeva: « La Camera non è più in numero, non si può più deliberare; » ora, se allora non si poteva deliberare relativamente alle petizioni, come si poteva deliberare onde mettere all'ordine del giorno il trattato colla Francia?

PRESIDENTE. Mi perdoni: si è posto all'ordine del giorno questo trattato nella seduta ordinaria, cioè in quella del giorno; si fa sempre così.

VALERIO LORENZO. Io dichiaro che nella seduta ordinaria ho fatto attenzione quando s'annunciò l'ordine del giorno, e che non ho sentito nominare il trattato colla Francia. Credo che la maggior parte de' miei colleghi si trovi nella stessa condizione, e non trovo veramente motivo per cui questo trattato siasi posto all'ordine del giorno. Io reputo del resto che questa discussione dovrà giovare a qualche cosa, ed è appunto a determinare che l'ordine del giorno venga stabilito secondo la presentazione delle relazioni; che ogni qual volta quest'ordine abbia ad essere sconvolto, debba essere formalmente consultata la Camera; perchè senza di ciò molte discussioni sarebbero precipitate; ed io per l'onore della Camera non voglio credere che alcuno voglia delle leggi votate per sorpresa e senza accurata discussione. (*Approvazione a sinistra*)

CAVOUR, ministro delle finanze, di marina, e d'agricoltura e commercio. Domando la parola.

VALERIO LORENZO. Aggiungerò solo che nella *Gazzetta Ufficiale*, nel rendiconto ufficiale non è indicata all'ordine del giorno la discussione del trattato colla Francia. Ora vede il signor presidente che anche negli atti stessi del Parlamento non fu messo questo trattato all'ordine del giorno, tanto nella seduta del giorno, quanto in quella della sera.

PRESIDENTE. Mi perdoni, io credo che la Camera vorrà dar fede alle mie parole. Il fatto è dunque così: quando io lessi l'ordine del giorno, questo trattato non v'era compreso; ma poscia dietro rappresentanze, enunciai formalmente che vi sarebbe stato posto, ed è stato messo nell'ordine del giorno affisso alla porta della Camera, sebbene nel foglio ufficiale non se ne faccia menzione.

La parola è al signor ministro dell'è finanze.

CAVOUR, ministro delle finanze, di marina, e d'agricoltura e commercio. Io non farò alcuna proposizione, perchè si continui piuttosto l'attuale discussione, o si apra immediatamente il dibattimento intorno al trattato colla Francia, od alla legge sulla Banca Nazionale. Solo ricorderò esservi alcune leggi che tanto il Ministero, quanto il Parlamento riconoscono urgenti, e da doversi necessariamente votare prima che la Camera cessi di essere in numero. Nel numero di queste leggi sono senza dubbio comprese, e la legge attuale, e i trattati, e la legge sulla Banca. Il Governo ha presentato un piano finanziario, il quale sarà buono, sarà cattivo; gli uni crederanno doverlo adottare, altri saranno d'avviso di doverlo respingere: la legge sulla Banca fa parte di questo piano; quindi il Ministero crederebbe il suo sistema compromesso se questa legge non fosse adottata. Egli perciò fa le più vive istanze onde essa sia considerata come una delle più importanti e delle più urgenti.

Il Governo la crede tale, e quando la discussione verrà ad aprirsi egli spera di poter provare questa sua opinione alla Camera, ed allora essa potrà decidere se il Ministero, oppure quelli che hanno un'altra opinione abbiano ragione; solo pregherei la Camera di determinarsi senza indugio o per l'una o per l'altra, e di non perdere tempo; noi non dobbiamo farci illusione; ogni giorno vi è qualche deputato che parte, e non ve ne ha alcuno che arrivi, dal che si può presumere che quanto prima non ci troveremo più in numero.

Io odo quotidianamente qualche membro di quest'Assemblea annunciare la sua partenza, chi pel fine della settimana, chi pel San Giovanni, e quindi, ripeto, non bisogna illuderci, ma parlare schiettamente, e pensare che forse alla fine della settimana ventura la Camera non sarà più in numero.

Per questo motivo, io la prego di decidere quali vuole prima discutere fra queste leggi che sono le più importanti, e soprattutto di non perdere una seduta.

Se si vuol discutere i trattati, cominciando da quello concluso collo Zollverein, il Ministero non vi si oppone; se si vuol discutere la legge sulla Banca, si discuta pure, ma io la supplico vivamente a porre in dibattimento una legge di finanza.

PRESIDENTE. Consulto la Camera se intenda proseguire la discussione della legge per la tassa sulle professioni ed arti liberali, industria e commercio.

(La Camera delibera di continuare la discussione.)

FARINA PAOLO, relatore. L'emendamento che si riferisce a quest'articolo e di cui ho fatto cenno per rispondere all'onorevole Bertolini è del tenore seguente:

« Gli individui, l'esercizio delle professioni ed industrie dei quali data da meno di tre anni, indicheranno la classe alla quale intendono di dovere appartenere a seconda dei guadagni del biennio, o dell'anno precedente, ed in caso che abbiano intrapreso l'esercizio nell'anno corrente, a seconda del guadagno sperabile dallo stesso, corredando inoltre la loro dichiarazione delle indicazioni contenute nell'ultimo alinea dell'articolo precedente. »

Quest'ultimo alinea poi riguarda le dichiarazioni « concernenti l'indicazione precisa dell'abitazione, del negozio, fondaco, magazzino, fabbrica o stabilimento industriale qualsiasi, colle altre specificazioni relative all'esistenza ed alla natura dei medesimi, che verranno indicate con apposito regolamento. »

Questo è relativo specialmente ai fabbricanti, i quali devono consegnare il numero dei telai, ecc., perchè la Commissione e il verificatore si possano formare un'idea precisa dell'estensione del loro commercio.

Come vede la Camera, all'articolo 22 è previsto il caso in cui questo commercio non sia cominciato che nell'anno stesso, o nel biennio, o nel triennio precedente.

BERTOLINI. Domando la parola.

Le spiegazioni che furono date dall'onorevole relatore mi pare che non bastino a sciogliere le difficoltà presentate. Egli ha parlato delle consegne, ed ha detto che si debbono fare da coloro i quali non cominciarono ad esercitare la loro arte che da due anni, da un anno, o nell'anno corrente. Ma io faccio osservare che le consegne sono un'esecuzione di un principio stabilito.

Se noi non stabiliremo prima che coloro i quali esercitano da due anni, o da un anno, sono anche soggetti alla tassa, poco vale che siano obbligati a fare la consegna.

Bisogna stabilire anzitutto, che colui che non esercita da 3 anni, ma solamente da 2 o un anno, sia anche soggetto alla tassa; altrimenti sarà inutile prescrivere le consegne, perchè nessuno potrà obbligarlo a pagare la tassa.

Per conseguenza, io proporrei alla Camera un emendamento dopo il primo alinea di quello presentato dalla Commissione di concerto col Ministero, così concepito:

« Il diritto è determinato dalla media dei benefizi fatti durante il biennio, se l'esercizio non ebbe luogo per un tempo maggiore. Se l'esercizio non data che da un anno, il diritto sarà fissato sui benefizi in esso fatti. »

Quindi verrebbe il secondo alinea proposto dalla Commissione di concerto col Ministero: « Nel calcolo dei benefizi non entra il reddito presunto dei locali di proprietà pel tassato. »

Mi pare che con quest'emendamento si toglierebbe ogni difficoltà, e che anche coloro i quali non esercitano che da un biennio o da un anno, oppure hanno incominciato ad esercitare nell'anno corrente, saranno soggetti ad una tassa.

Altrimenti, se si vuole adottare semplicemente l'articolo letto testè dal signor relatore, io temo con fondamento che questi esercenti non saranno obbligati a pagare alcuna tassa.

FARINA PAOLO, relatore. Io ammetto in massima l'emendamento dell'onorevole preopinante, ma in quanto alla sua formola mi pare che sarebbe più semplice dicendo che: « saranno tassati conformemente alle indicazioni contenute nell'articolo 22 » che è quello or da me letto, il quale ha un vantaggio sull'emendamento dell'onorevole preopinante, in quantochè contempla anche quelli che hanno cominciato solamente nell'anno l'esercizio della loro professione, ciò che nell'emendamento del preopinante è omissso; per conseguenza si può dire che quelli il cui esercizio non data dal triennio, saranno tassati conformemente alle norme indicate nell'articolo 22 della Commissione.

BERTOLINI. Non ho alcuna difficoltà di accettare questa proposta dell'onorevole relatore.

MALAN. Io domando la parola, non per oppormi a questa parte dell'emendamento, ma perchè vorrei proporre una piccola aggiunta al primo alinea di quest'articolo, aggiunta che mi pare assolutamente necessaria dopo le parole: « senza detrazione dell'interesse delle somme che per avventura avesse ad imprestito. » Essa sarebbe di queste parole: « a titolo di commandita, ovvero facesse parte del suo capitale di fondo. »

Ove quest'articolo fosse votato senza queste modificazioni, porterebbe certamente delle ingiustizie gravissime e sarebbe impossibile di metterlo in esecuzione.

Io domando un poco se v'è un negoziante che possa indicare il suo beneficio senza detrazione degli interessi delle somme anticipate ad un titolo qualunque; tutti i negozianti sono esposti a pagare interessi nei conti correnti.

Questi conti essendo o potendo essere regolati anche diverse volte all'anno, come farà il negoziante per trovare la cifra di quest'aggiunta alla somma reale del beneficio come risulta dal bilancio?

Senza dubbio egli non farà questa detrazione e non potrà farla; perciò prego la Camera di votare quest'aggiunta.

CAVOUR, ministro delle finanze, di marina, e d'agricoltura e commercio. Manifestero la mia opinione a questo riguardo. Se adottando il sistema della Commissione, il quale tende a tassare il reddito presunto, si fosse ammessa la detrazione degli interessi delle somme avute ad imprestito mediante semplice scrittura, come sono la massima parte degli imprestiti che si fanno al commercio, non vi sarebbe più il mezzo di far pagare alcuno, perchè niente sarebbe più facile pel tassato, all'epoca in cui deve dar ragione della sua rendita, che di fare una scrittura con qualche persona di

tutta sua confidenza, e far credere che ha molti più debiti di quel che sia realmente.

La disposizione attuale, di non ammettere la detrazione del debito, è per questo motivo, a'miei occhi, una conseguenza assoluta del principio della legge. Se si ammette la detrazione dei debiti, bisogna rigettare la legge, e cercare un altro mezzo di far pagare il commercio, giacchè senza di ciò sarà una tassa semplicemente volontaria, e lo stesso che dire, pagherà ogni commerciante in quella proporzione che vorrà pagare.

In quanto alle accomandite farò osservare all'onorevole preopinante che è cosa naturale che l'accomandita in qualunque sistema non abbia mai ad essere detratta, perchè l'accomandatario non deve mai pagare; la tassa cade sul beneficio realizzato della società, ed è tanto meno che riceverà l'accomanditante.

Se vi fosse probabilità di mandare ad effetto la legge sui crediti fruttiferi, non avrei difficoltà di ammettere in questa il principio della legge inglese, la quale se non ammette riduzione del debito, stabilisce però che il negoziante ritenga sull'interesse che paga, quella parte di tassa che corrisponde al suo debito.

Ma finchè non vi sarà una tassa sui capitali fruttiferi, io avrei molta difficoltà a concedere questa facoltà al negoziante di dedurre l'ammontare della tassa sulla somma che deve al suo creditore, perchè evidentemente se non tutti i capitali fruttiferi fossero sottoposti ad una tassa, o lo fossero solo i capitali dati al commercio, il commerciante non ne troverebbe, o ne troverebbe solo coll'obbligarsi a pagare esso stesso questa tassa, quindi questa facoltà che gli darebbe la legge sarebbe affatto illusoria.

In quanto ai conti correnti io credo che non sia nell'intenzione della Commissione nè in quella del legislatore che si faccia la deduzione di quanto si paga nei conti correnti. Si è voluto dire dei debiti reali, di quelli che risultano da un mutuo, sia questo mutuo guarentito da ipoteca, sia da una scrittura d'obbligo.

Ma nei bilanci dei conti correnti vi è sempre una delle due parti che è creditrice, ma questa condizione varia nel corso dell'anno molte e molte volte.

Il negoziante nel fare il suo bilancio, conta naturalmente il bilancio dei conti correnti, e questo andrà in detrazione dei suoi benefici; quello che non potrà detrarre, sono gl'interessi delle somme prese stabilmente a mutuo mediante, sia ipoteca, sia scrittura privata.

È una disposizione un po' severa, lo riconosco, è dolorosa, ma è assolutamente necessaria onde sia data esecuzione alla legge.

FARINA PAOLO, relatore. La Commissione si è proposta tassare l'ente commerciale: ora, l'ente commerciale commercia con capitali propri, o con capitali altrui; è quello che vuol essere colpito dalla tassa. Lo stesso succede delle proprietà stabili: se la proprietà stabile è aggravata di debiti, non per questo il possessore è esente dall'obbligo di pagare la imposta.

La stessa cosa accade nel nostro caso; è l'ente commerciale che paga e che è aggravato dalla tassa, ed è dietro i suoi proventi che la tassa si misura: che il denaro sia poi di Tizio o di Sempronio, sarà sempre impiegato nel commercio, ed in un commercio produttivo, e che quindi deve pagare. Se si facesse altrimenti, non vi sarebbe più nessuna accomandita, tutti darebbero all'accomandita l'aspetto dell'imprestito: a questo modo, quegli che negozia con i danari altrui, pagherebbe poco o nulla, e quegli che negoziasse coi denari

propri, pagherebbe intiera la tassa. Ognun vede in quale assurdo si andrebbe ragionando a questo modo.

Reputo adunque indispensabile di mantenere la disposizione come sta, e che è conforme al sistema generale delle nostre imposte sugli stabili, in cui, dico, si fanno pagare gli stabili e le case, nonostante che vi gravitino sopra dei debiti ipotecari. In conseguenza, insisto perchè si proceda oltre, e si voti l'emendamento proposto dalla Commissione concertato col Ministero.

VALERIO LORENZO. Qualora stesse la tesi sostenuta dall'onorevole relatore della Commissione, bisognerebbe di necessità modificare l'articolo.

Secondo la sua teoria non si potrebbe più dire: è determinato secondo la media dei benefici, imperocchè non è beneficio l'interesse legale del denaro che il negoziante debbe pagare altrui. Ma è solo beneficio tutto quello che si ricava al di là dell'interesse del denaro. Se il negoziante è tassato a misura del suo beneficio, io credo che bisogna necessariamente eccettuare i denari che ha presi ad prestito.

E qui io mi trovo in perfetto dissenso coll'onorevole ministro delle finanze, agricoltura e commercio. Se ho ben compresa la sua idea, mi pare che esso voglia eccettuare dalla tassazione il fondo in accomandita ed i fondi correnti.

CAVOUR, ministro delle finanze, di marina, e d'agricoltura e commercio. Domando scusa: io intenderei di eccettuare il fondo in accomandita, ma non i conti correnti.

Ed invero, è impossibile il determinare ciò che un negoziante viene a pagare nei conti correnti. Un commerciante che abbia, a cagion d'esempio, 100 conti correnti, in cinquanta di essi può essere creditore, ed in cinquanta debitore; e ciò, come ho detto, non si potrebbe accertare.

VALERIO LORENZO. Ringraziando il ministro della spiegazione che mi ha fornita, dirò che vado d'accordo con esso in quanto che il fondo in accomandita è un capitale particolare che non viene consecrato al commercio col pensiero di riceverne solo l'interesse. L'accomandatario che colloca questo fondo nel commercio, corre il rischio di perderlo intieramente, ma ha quasi la certezza d'avere dei benefici corrispondenti. Siccome dunque siffatto fondo è veramente posto in speculazioni, una tassa che voglia colpire le speculazioni debbe percuotere il fondo d'accomandita.

Non così io penso relativamente ai denari dati in prestito, imperocchè allora si metterebbero alcuni negozianti in condizione tale da dover frodare necessariamente la legge, e si renderebbe impossibile la marcia dei loro affari.

A tutti è noto esservi alcuni negozianti, i quali hanno un gran credito e fanno le loro operazioni per i 9 decimi con denari ricevuti ad prestito. Ora, dovendo essi dare ai mutuant i l'interesse di questo denaro che hanno tolto ad prestito, e dovendo poi essere tassati come se l'interesse di questo danaro che essi pagano al mutante fosse un loro prodotto, fosse un interesse che essi percepivano, ognun vede che si troverebbero posti in una condizione troppo crudele e troppo ingiusta; condizione a cui non andrebbe certamente soggetto nessun altro contribuente.

L'onorevole signor ministro vuole eccettuare i fondi dei conti correnti: ma mi perdoni, questa è la più cattiva e la più difficile delle eccezioni, ed è quella che può presentare la maggiore facilità alle frodi, perchè il conto corrente è un fondo fluttuante, un fondo mobile che può cambiare di natura da un momento all'altro, al contrario dei crediti fissi, dei crediti stabiliti che tengono i negozianti verso i privati capitalisti.

Non posso poi concorrere nell'opinione del signor ministro

delle finanze, riguardo a quanto ha testè detto in proposito dell'emendamento dell'onorevole deputato Malan, che cioè, ammettendo le condizioni espresse in quest'emendamento l'efficacia della legge sarebbe interamente perduta. Prima di tutto i debiti che, a mio avviso, dovrebbero essere eccettuati, sono quelli incontrati per 10, per 8, per 5 anni a data fissa, portanti solamente il puro interesse stabilito dalla legge, i quali sono accertati da scritture che ciascun negoziante registra ne' suoi libri che formano la base delle sue operazioni. I nostri negozianti hanno libri bollati, e sono assoggettati a tali formalità, che non potrebbero punto fraudare la legge, senza commettere un tale errore da andare incontro alle gravi penalità stabilite dalla legge, e quindi ad una perdita non lieve nel loro credito, fondamento del commercio.

Quindi non è da credere che, dovendo i negozianti essere colpiti da questa legge, vorrebbero per un piccolo beneficio presentare una serie di debiti fittizi, di debiti che essi non avrebbero in realtà, perchè gran parte del valore del negoziante sta nel credito che egli ha sulla piazza, e tanto maggior credito ha un negoziante quanto minori sono i suoi debiti. Non credo, dico, che verun commerciante, per diminuire di alcun poco la somma della tassa che sarebbe chiamato a pagare, voglia simulare dei debiti che non ha, e diminuire quindi d'altrettanto il credito di cui egli gode sulla piazza. Io penso conseguentemente che possano essere colpiti dalla tassa i fondi in accomandita, i fondi in conto corrente, ma che debbano essere eccettuati i debiti fissi, stabili, e che non pigliano veruna parte nei profitti commerciali della Banca.

FABINA PAOLO, relatore. Prego l'onorevole preopinante e la Camera ad osservare che la tassa cade sovra l'ente, e quest'ente appartenga poi a qualsivoglia individuo, la legge in questo è cieca, e lo colpisce.

Un negoziante ha un capitale proprio di 100 mila lire, e fa il commercio per 100 mila lire; un altro negoziante ha un capitale di 10 mila lire proprio, e 90 mila presi ad prestito, e fa esso pure un commercio di lire 100 mila; questi due commercianti non è vero che fanno un commercio eguale, sia che uno lo faccia con fondi propri, sia che l'altro lo faccia con danari presi ad prestito? Ora, perchè uno dovrà pagare il decimo, e l'altro dieci volte di più? Questa sarebbe evidentemente un'ingiustizia. È quindi assolutamente impossibile adottare quella redazione che l'onorevole preopinante andava persuadendoci essere necessaria. Se le sue ragioni fossero buone non lo sarebbero solamente pel commercio, ma lo sarebbero egualmente per i crediti ipotecari che aggravano le proprietà; ma siccome il sistema nostro è di gravare l'ente, e non chi è il proprietario dell'ente medesimo, ne viene per conseguenza che siccome non si escludono i crediti ipotecari dalla tassa che aggrava i beni stabili, così non si devono escludere i debiti dalla tassa che aggrava l'entità del commercio che si colpisce. Credo quindi si debba mantenere la legge quale venne proposta dalla Commissione, legge che, come già osservò il signor ministro, ha esecuzione in Inghilterra e negli altri paesi dove l'imposta sul reddito è a questo modo stabilita; se no, è evidente che, invece di formarsi delle società in accomandita, si formerebbero ditte commerciali, le quali però apparentemente sarebbero fatte in testa di un solo individuo, ma con prestazione di capitali per parte dei diversi soci i quali tali non apparirebbero, ma figurerebbero come mutuanti, appunto per esimersi dal pagare la tassa; ed ognuno vede che quando l'obbligo del pagamento non è una cosa accidentale, ma di tutti gli anni, la convenienza di fare la frode subentra immediatamente.

BONAVERA. Domando la parola.

FABINA PAOLO, relatore. Conseguentemente ne verrebbe delusa l'aspettazione del legislatore, e ne perderebbero le finanze dello Stato.

VALERIO LOBENZO. Mi perdoni il signor relatore se io non lo seguo nella sua teoria dell'ente. (*ilarità*)

Io veggio qui la legge nella quale è scritto: « Il diritto a percepirsi annualmente, per ciascheduna patente, è determinato secondo la media dei benefici dei 3 anni precedenti. » Io lascio la teoria degli enti a parte; veggio che qui si tratta di tassare il beneficio dei negozianti. O si muti la legge, si tassi la rendita brutta del negoziante; ma se vuoi mantenere la formola da me letta, si deve tenere per vero quello che io ho detto, che cioè quell'interesse legale di una somma presa ad prestito per una serie d'anni, quell'interesse, dico, il quale si deve pagare, non è un beneficio.

Il beneficio comincia appunto al di là di questo interesse: tutto quello che rende il danare al di là di questo interesse dovuto altrui, è beneficio che deve essere tassato, e tutto quello che non è beneficio, secondo la formola di questa legge non può essere tassato. Io ho già fatto osservare, e ripeto che credo tassabile il fondo in accomandita, perchè questo fondo è messo nelle case di commercio, non per ricevere l'interesse legale, ma per fare una speculazione. Un accomanditante dice: io porto nella speculazione questo capitale, e prenderò una parte dei benefici che ne ritirerà la casa di commercio come soggiacerò alla parte di perdita che la casa può incontrare. In questo caso io capisco che questi fondi vengono tassati, perchè, se non sono beneficio, sono strumento di beneficio; ma che l'interesse del danaro preso ad prestito debba essere considerato come beneficio, io non lo potrò mai ammettere.

CAVOUR, ministro delle finanze, di marina, e d'agricoltura e commercio. Io ripeto, che la sola vera e fondata obiezione è la difficoltà dell'esecuzione. L'onorevole deputato Valerio dice: io voglio rendere esenti le somme che si prendono a mutuo per 5, 10, o 15 anni.

Se solo a queste somme egli volesse estendere l'esenzione dall'imposta, io non avrei difficoltà; ma se noi ammettiamo la deduzione di tutti i debiti, anche di quelli che risultano da semplice scrittura privata, dovremo dedurre anche le somme che si prendono per pochi mesi! Ora l'onorevole deputato Valerio sa meglio di me, che nella primaria delle nostre industrie accade abitualmente che quelli che la esercitano sono costretti a contrarre prestiti per pochi mesi. La maggior parte di quelli che si dedicano alla filatura della seta contraggono ogni anno nuovi prestiti, che durano tre, quattro o cinque mesi.

Come mai sarà possibile l'ammettere questa deduzione anche dei debiti temporari? Io lo ripeto, sarà d'uopo, in questo caso, di rimettersi interamente alla buona fede del dichiarante. Se fosse possibile l'imporre a quei negozianti che contraggono il debito l'obbligo della registrazione di questi loro debiti, una specie di *enregistrement*, si potrebbe arrivare al sistema del signor deputato Valerio; ma questo non essendo possibile, per verità io credo che il solo rimedio si è questo, di concertare una legge sui crediti fruttiferi con cui si conceda al negoziante la facoltà di dedurre al suo creditore l'ammontare della tassa che egli ha pagato: questo è il solo rimedio radicale. In questa disposizione di legge vi sarà un inconveniente; ma se togliete questa disposizione, rendete la legge inefficace ed assolutamente illusoria.

MALAN. Dirò dapprima due parole riguardo all'opinione sostenuta dal deputato Valerio. Egli ha ragionato benissimo, nell'ipotesi che nel progetto la Commissione abbia soltanto

avuto l'intenzione di colpire il beneficio; ma da quanto mi pare fu suo intendimento di far pesare la tassa tanto sui profitti quanto sul semplice interesse dei capitali.

Tutti sanno che i negozianti, riconosciuta la differenza tra il dare e l'avere, portano tanto per l'interesse al 3, al 4, o al 6 sul capitale che pongono in commercio, e la somma che rimane d'eccedenza è calcolata per beneficio.

Io quindi ritiro l'emendamento che aveva proposto, ed accettando l'osservazione fatta dal signor ministro propongo invece questa redazione: « Senza detrazione però dell'interesse della somma che per avventura avesse ricevuta ad imprestito per una mora non minore di un anno. »

Ed in questo senso io potrei accettare l'articolo della Commissione.

BONAVERA. Fra le ragioni che sono state addotte dall'onorevole signor relatore, la prima, cioè quella che si voglia imporre un ente morale, mi pare che sia contraria tanto ai motivi espressi nella relazione, quanto anche alla tassa che si è stabilita sul commercio, perchè io vedo tanto dalla relazione che dalla tassa imposta che non si è fatto altro che adottare l'*income-tax* inglese, cioè si è decretato un balzello sulla rendita.

Non sta dunque che s'imponga un corpo morale, perchè la tassa è veramente sulla rendita. Trovo anche che la non detrazione dei debiti è una cosa ingiusta, perchè, supponendo che un negoziante abbia 100 mila lire a prestito, e che abbia un guadagno di 5 mila lire, in questo caso egli non avrebbe più nessuna rendita, perchè dovrebbe pagare le 5 mila lire al mutuante per l'interesse del capitale dovuto, e mancherebbe assolutamente di rendita tassabile. L'altra ragione, che è stata adottata dal signor relatore e confermata dal signor ministro, cioè che sarebbe impossibile colla detrazione dei debiti di potere attuare questa tassa; io l'ammetto pienamente, perchè sarebbe cosa facilissima di far comparire dei debiti, ed allora la tassa sul commercio sarebbe distrutta.

Una lacuna esiste, e questa fu già rilevata dall'onorevole signor Bertolini; io potrei rilevarne un'altra che è questa: si dice nell'emendamento presentato dalla Commissione di concerto col Ministero, che si determina il diritto dalla media dei benefici dei tre anni precedenti a quello nel quale ha luogo l'imposizione della tassa. Ora, io domando, nel caso che l'esercizio di questi tre anni precedenti non presentasse alcun beneficio, o risultasse da esso una perdita, in qual modo si fisserebbe la base?

Bisognerebbe per conseguenza ricorrere ad altri espedienti. Bisognerebbe che si prendessero altre basi, perchè nel succitato caso io trovo che un negoziante, il quale farà constare che non ha avuto alcun beneficio, o che ha avuto una perdita nei tre anni precedenti, sarebbe esente perfettamente dalla tassa nel senso di quest'articolo. Io non so se il signor relatore avrà pensato cogli emendamenti stampati ad ovviare ad un tale inconveniente, nel qual caso egli vorrà, lo spero, farcelo sentire.

Rilevo anche in terzo luogo che si è fatto un cangiamento nelle parole con cui si diceva *reddito netto*, perchè si è detto *benefizi*, senza più aggiungere *netti* o *brutti*; ed anzi nell'alinea che si è aggiunto al paragrafo dell'emendamento pare che non si debba calcolare il reddito presunto dei locali di proprietà del tassato. A questo riguardo credo che sarebbe necessaria una spiegazione. In quanto a me, intendo che la parola *benefizio* sia sinonima di *reddito netto*, e che si dovrà almeno, postochè il commercio è gravato anche dalla suddetta non detenzione de' debiti, intendere che da questo beneficio

si deterrà naturalmente e il fitto dei locali e gli stipendi dei commessi.

CAVOUR, ministro delle finanze, di marina, e d'agricoltura e commercio. Senza dubbio!

BONAVERA. Siccome questa clausola della deduzione del fitto dei locali non è portata in quest'articolo, così mi pare che facilmente possa nascere il dubbio che detto fitto dei locali abbiano ad essere dedotto. Anch' io l'intendo nel senso del signor ministro, e mi felicito che sia pur così; ma mi pare che quest'ultimo paragrafo della Commissione contempli il caso in cui il negoziante sia anche proprietario dei locali che servono per l'esercizio della sua industria; io domando se in questo caso il proprietario non avrebbe lo stesso diritto che gli competerebbe se avesse da pagare il fitto dei suoi magazzini.

CAVOUR, ministro delle finanze, di marina, e d'agricoltura e commercio. Vi è un articolo che a ciò provvede.

BONAVERA. Io faceva questa proposta per togliere ogni dubbio, ma dal momento che il signor ministro mi dichiara che vi è un articolo apposito il quale provvede a questo emergente, io non insisto più oltre su questo punto, e dichiaro insistere solamente sulle osservazioni che io aveva fatto precedentemente in ordine alla lacuna sovrassegnata.

FARINA PAOLO, relatore. L'onorevole deputato Valerio Lorenzo osservava che qui non si tratta di ente. Io prima di tutto risponderò all'onorevole deputato Valerio che non ho inteso di parlare di ente morale, ma di ente commerciale, e che l'intera legge basa su questo dato. Ciò è tanto vero, che la Commissione ha escluso il primo progetto del Ministero nel quale si tassavano tutti i soci d'una società, per tassare semplicemente la società stessa complessivamente, appunto perchè ha considerato l'ente commerciante; ora, considerando l'ente commerciante, è indubitato che si doveva comprendere tutto, e si doveva percepire la tassa sui benefici di tutto il capitale che è in commercio, sia che esso appartenga a Tizio sia che appartenga a Sempronio: non vi sarebbe ragione per cui il capitale dell'individuo A dovesse pagare, e non dovesse pagare quello dell'individuo B, mentre tutti e due stanno egualmente in commercio.

Quanto all'onorevole signor Bonavera, credo che le osservazioni del signor ministro lo avranno soddisfatto, almeno quanto all'ultimo alinea del 2° articolo; mentre io credo che è impossibile di dire più apertamente, che non si ritengono per beneficio i fitti dei locali propri del commerciante dei quali si serve per uso del proprio commercio. L'esenzione è determinata dalle circostanze che questi sono già colpiti dalla tassa sui fabbricati che è, non del sole 5 per 100, ma del 10, cosicchè, non escludendoli, ne verrebbe la conseguenza che se questi locali si calcolassero soltanto in questa tassa, essi pagherebbero soltanto il 5, mentre gli altri pagherebbero il 10 per 100; oppure comprendendoli in entrambe le leggi, pagherebbero anche la tassa sui fabbricati, e allora pagherebbero il 15 per 100, cosa nell'un caso e nell'altro egualmente ingiusta.

Credo inutile insistere ulteriormente, perchè, dalle ragioni dette dall'una parte e dall'altra, la questione mi pare chiarita abbastanza perchè si possa venire ai voti.

PRESIDENTE. Da tutta questa discussione non risulta che l'emendamento Malan, il quale alle prime parole del 1° alinea dell'articolo 2° sostituirebbe le seguenti: « senza detrazione però dell'interesse della somma che per avventura avesse ricevuto un imprestito per una mora non minore di un anno. »

FARINA PAOLO, relatore. Faccio osservare che se si

ammettesse questo emendamento, ciascun negoziante potrebbe fare un prestito per un anno, e rinnovarlo tutti gli anni, illudendo così la legge. Conseguentemente esso è inaccettabile.

PRESIDENTE. Domando se è appoggiata la proposta del signor Malan.

(È appoggiata.)

BELLONO. Io credo che la prima parte del secondo articolo manchi di precisione, e che questo difetto di precisione sia quello appunto che porge luogo alle discussioni che si raggirano sulle ultime disposizioni; conviene anzitutto intendersi sulla estensione, e sulla vera portata della legge. O la legge intende i benefici dei capitali, dall'esercizio dei quali dimanano i benefici, e conviene indispensabilmente che essa lo dichiari; ovvero la legge intende unicamente di ragguagliare la tassa sulla media dei benefici, ed allora io credo che sia inutile la menzione che si riscontra nella seconda parte dell'articolo, ove si dichiara che dalla somma dei benefici non si deducono gli interessi delle somme prese ad prestito. Così pure reputo inutile l'ulteriore dichiarazione, che nel calcolo dei benefici non si computa il reddito presunto dei locali di proprietà del tassato, imperocchè io dico che se l'effetto e l'estensione della legge e della tassa si vogliono ristretti ai termini che vi assegna naturalmente la parola semplice di *beneficio*, non è certo il caso che si abbia nel computo del *beneficio* a detrarre nè l'interesse delle somme avute ad prestito, nè il reddito presunto dei locali, nè tampoco l'interesse dei capitali e dei fondi di qualunque natura, perchè questi non sono elementi di beneficio, non potendo che concepirsi l'idea di benefici nell'esercizio di un'industria, o d'un commercio che si applica ai fondi capitali, senza che venga preventivamente separato, e sottratto dall'intero prodotto dell'esercizio il montare degli interessi di quei capitali.

Supponiamo, a cagion d'esempio, due negozianti i quali eserciscano sopra una scala identica un rispettivo fondaco col capitale di 100 mila lire: l'uno sarà proprietario delle lire 100 mila, l'altro non possederà di proprio nè anche un centesimo di questo fondo, ma lo avrà tolto interamente ad prestito.

Quando, ed il primo, ed il secondo, dopo un anno di esercizio, chiudano il loro primo inventario, e questo inventario porga per risultato ch'essi posseggono entrambi rispettivamente un valore di 105 mila lire, io dico che beneficio non ne ricavarono alcuno nè il primo, nè il secondo.

Per contro, se supponiamo che, dopo un anno di esercizio, il primo inventario dia per risultato 110 mila lire, avranno avuto per beneficio 5 mila lire tanto il primo, quanto il secondo.

Dunque anzitutto, e prima di discutere quali eccezioni si vogliano ammettere in ordine a certi elementi del capitale, è d'uopo, ripeto, di ben determinare la portata della legge.

Intende essa unicamente a colpire beni, dirò così, personali, vale a dire, la sola industria dell'esercente in relazione ad un capitale? Allora si deve stabilire la tassa sulla media del beneficio, e non è il caso di occuparsi di detrazione degli interessi dei capitali, o siano presi a mutuo, o siano propri dell'esercente, perchè gli interessi dei capitali, come le pigioni dei locali non appartengono ai benefici.

Vuole per contro la legge colpire ad un tempo, e *il bene personale* dell'esercente, vale a dire, il prodotto diretto, immediato dell'industria, e simultaneamente eziandio il capitale a cui si riferisce questa industria? Allora bisognerà cor-

reggere la redazione della prima parte della legge, e dire, che la tassa viene ragguagliata sulla media dei benefici ragguagliati all'importanza del capitale che rappresenta lo stabilimento.

VALERIO LORENZO. Io vedo con piacere che l'onorevole deputato Bellono abbia accolta l'osservazione che io aveva fatta, che cioè bisognava, accettando la massima della Commissione o del Ministero, modificare radicalmente la redazione del progetto di legge. È impossibile il lasciare tal redazione in questo modo, quando s'intenda di colpire gli interessi delle somme che i negozianti hanno ricevuto ad prestito. Io però torno a dire che questi interessi che un negoziante è astretto a pagare, non sono beneficio.

È mestieri che la Camera entri in un sistema ben deciso.

O si intende di percuotere la rendita brutta, il prodotto intero dei capitali maneggiati dai negozianti, ed allora si levi la parola *beneficio*, e si dica: *secondo* la media del prodotto brutto dei capitali impiegati nei tre anni precedenti, e così colpirete il capitale d'accomandita, ed i mutui dati per pochi mesi, per uno, due o tre anni, ecc., ed anche i conti correnti. O volete colpire il reale beneficio, ed allora dovrete eccettuare nella tassazione gli interessi del capitale in accomandita, delle somme prese ad prestito e dei conti correnti; ma anche in tal caso è d'uopo mutare la redazione.

Io credo però che una legge assoluta nel primo o nel secondo senso sarebbe viziosa.

Io vedrei con dispiacere che la legge venisse a percuotere semplicemente il guadagno del negoziante. In vece proponendo di colpire, oltre i benefici, anche il prodotto dei capitali in accomandita, dimostro al ministro che non è mio intendimento di far sì che la legge non riesca produttiva, e lo dimostrerò vie più quando discuteremo il capitolo secondo, articolo 4, che è quello che comprende le tabelle.

Quando io consento che siano colpiti anche i conti correnti, il signor ministro è troppo abile finanziere per non conoscere che la maggior parte delle operazioni dei negozianti riposano appunto sopra i fondi in accomandita, e sopra i capitali che essi hanno in conti correnti, di modo che venendo a colpire queste due parti del fondo capitale dei negozianti, la legge apporterebbe, io credo, allo Stato un non lieve prodotto. Non vedo che il signor ministro abbia risposto a quanto io gli diceva, che, cioè, per tutti gli prestiti fatti ad interesse legale, e ad epoca determinata, i libri dei negozianti possono facilmente fare risultare delle frodi, in caso che se ne tentassero. Io non penso che sarebbe di grave peso ai medesimi l'obbligo di comunicare questi libri alle autorità.

Non iscorgo che abbia neanche risposto a quanto io gli diceva, che per diminuire di qualche centinaio di lire la tassa da cui andrebbe gravato il negoziante, dovrà fingere aumentata la massa dei suoi debiti; che anzi io credo che vi sono negozianti i quali si sottoporranno volentieri a pagare qualche centinaio di lire di più nella tassa per nascondere una parte, perchè la base della forza di un negoziante sta appunto nel suo credito; sta nel dimostrare che egli ha un minor numero di debiti possibile.

Avviso in conseguenza, che qualora si volesse adottare la teoria esposta dall'onorevole relatore della Commissione, convenga assolutamente modificare la riduzione primitiva col togliere le parole « secondo la media dei benefici » surrogandole con le parole « secondo la media della rendita brutta dei capitali impiegati nei tre anni precedenti. »

BOLMIDA. A me pare che ove non si voglia ammettere l'emendamento proposto dal deputato Malan, ne avverrà,

che i piccoli negozianti saranno colpiti in proporzione di gran lunga maggiore dei grandi commercianti, perchè io trovo che, massime nel commercio di cui si fa cenno nella 2^a e 3^a categoria, i negozianti sono costretti di sovente ricorrere al credito pubblico, e gli interessi che pagano per quest'oggetto formano parte del costo della loro mercanzia. Approvando il progetto come venne presentato dalla Commissione (nel quale vedo che non verrebbero, neanche giusta le osservazioni fatte dal deputato Valerio, eccettuati gl'interessi dei conti correnti), ne conseguirebbe che la maggior parte dei negozianti compresi nella 2^a e 3^a categoria si troverebbero avere un vantaggio fittizio nel pagare la tassa, ma, in risultato, invece d'aver beneficio avrebbero forse della perdita.

Io non credo poi che il detrarre così in massima i debiti, e gli interessi pagati per gli imprestiti sia una cosa equa, e che possa in certo modo contribuire al più giusto riparto della tassa; stimo anzi per contrario, che ove si aumentasse la quota portata nella tabella, diminuendo i benefici, si avrebbe una regola molto più giusta per imporre i commercianti.

Col seguire il sistema proposto dalla Commissione avranno luogo a mio avviso grandissime ingiustizie; i negozianti della prima e seconda categoria, se si approva la tabella che vedo nella relazione della Commissione, non faranno difficoltà alcuna, pagheranno questa tassa, perchè in ogni caso avrebbero a pagarla; ma se si discende alla terza, quarta e quinta categoria, la maggior parte dei contribuenti a mio avviso saranno costretti a pagare una tassa che non avrà per sé tutti i caratteri della giustizia. Se non si vogliono detrarre adunque i debiti dai benefici, io appoggierei l'emendamento proposto dal deputato Malan, perchè scorgo essere questo il solo il quale possa in certo modo portare qualche rimedio all'ingiustizia che deriverebbe dal sistema proposto.

MALAN. Domando la parola soltanto per indirizzare una interrogazione al signor relatore. Desidererei sapere quale è il senso che la Commissione attribuisce a quest'articolo ove dice: « secondo la media dei benefici. » Intende la Commissione accennare, parlando di questa media, agli interessi, o soltanto ai benefici? Se intende soltanto i benefici, io per mia parte ritiro la proposizione che ho fatta: ma se intende di cumulare e l'interesse e il beneficio, allora la cosa è ben diversa, una tal disposizione sarebbe ingiustissima, e non potrebbe mai mettersi in effetto.

FARINA PAOLO, relatore. Io credo che quanto mi è richiesto dall'onorevole preopinante stia espresso nella legge. Quando la legge dice che sono compresi gli interessi dei capitali altrui, cioè presi ad prestito, indica a maggior ragione che comprende gli interessi dei capitali propri del negoziante. Mi pare impossibile che si dimandi ancora uno schiarimento su questa cosa che mi sembra chiarissima. Del resto, la Commissione aveva messo le parole *reddito netto*: la parola *benefizio* venne messa dal Ministero che credette che questa fosse più chiara e più esplicita. Quanto a me, dichiaro che, se si vuole la parola *reddito netto*, non ho alcuna difficoltà a sostituirla.

Faccio poi osservare che non si può accettare l'indicazione di *capitale*, perchè qui è una tassa tutta affatto di rendita, massime che questa legge contempla anche il reddito dei *professionisti* che non impiegano capitali nell'esercizio, e che accettando quella variazione, sarebbero assolutamente esclusi dalla tassa.

L'onorevole deputato Bolmida dice: ma i piccoli negozianti comprano col danaro loro fornito dai ricchi; ed io dico che è precisamente perchè esercitano il commercio col da-

naro degli altri che noi li imponiamo. O bisogna ammettere l'assurdo che non deve pagare chi esercita il commercio col danaro degli altri, e deve pagare chi lo esercita col proprio, oppure si deve ammettere la massima che il commercio deve pagare, sia che venga esercitato con danaro proprio, sia che lo sia col danaro altrui. Io ripeto, e non cesserò di ripeterlo, che anche nella proprietà si ha questo inconveniente. Il proprietario di un fondo aggravato da debiti paga però lo stesso come se i debiti non esistessero; sintantochè noi non avremo una legge che colpisca i capitali, sia che questi siano ipotecari, o chirografari, bisognerà sempre ammettere questa conseguenza, altrimenti si verrà sempre a far figurare dei debiti che non sussistono, tanto più, che fra noi, almeno tra i contraenti, hanno vigore le controlettere dichiaranti l'insussistenza di un debito apparente. Ma, si dice, il commercio ne scapiterebbe a far questo. Io rispondo che quando si tratta di pagare, i negozianti, specialmente se il loro credito è ben basato, più che ad altro badano a risparmiare le tasse, specialmente quando sono di qualche conseguenza; quindi sono persuaso che la cosa succederebbe in questo modo, con grave scapito del pubblico erario.

Inoltre, come bene mi suggerisce un onorevole membro della Commissione, avverrà che due commercianti potranno scriversi un debito reciproco sui loro libri, e con ciò si esimeranno da ogni tassa.

Vede la Camera che a questo modo sarebbe inutile stabilire delle imposte, perchè sarebbe sempre in facoltà dei negozianti di fare, con due righe d'intelligenza fra loro, in modo di eludere il fisco, e rendere vana la tassa fissata.

Per queste ragioni credo che si debba mantenere l'articolo quale venne dal Ministero e dalla Commissione proposto.

PRESIDENTE. Il signor deputato Bellono propone il seguente emendamento:

Dopo il primo alinea al punto « commercio, industria, arti, » soggiungerebbe: « I benefici sono ragguagliati in proporzione del capitale di fondo, sia che esso spetti all'esercente, sia che appartenga ad altri. »

Il signor Valerio propone...

VALERIO LORENZO. Io non faccio alcuna proposta. Solo ho detto che se si vuole conservare l'ultimo alinea, bisogna, per essere logici, adottare quella formola; io non credo che debbano essere colpiti questi capitali; non propongo alcuna formola, ma credo che quella proposta si debba accettare qualora si voglia adottare l'ultima parte.

PESCATORE. Domando la parola per proporre un emendamento.

PRESIDENTE. Ha la parola.

PESCATORE. Io credo che l'emendamento del deputato Bellono, a cui acconsento, sarebbe molto meglio espresso in questi termini:

« Senza detrazione però dell'interesse dei capitali, benchè il negoziante o l'industriale li avesse in prestito. »

Io credo colla Commissione, che non convenga far detrazione dell'interesse anche di quelle somme che l'industriale ha impiegate nel commercio, o che ha prese ad prestito, per le molte ragioni già dette, e che ora non sarò a ripetere.

Prego solo la Camera di notare l'ultima ragione addotta dall'onorevole deputato Farina, il quale osservava acutamente che due negozianti potrebbero intendersi tra loro e notare reciprocamente sui loro libri un debito l'uno inverso dell'altro, e così discendere alla più infima classe della tassa che loro piacesse, senza che per tal modo nè l'uno nè l'altro corresse il menomo rischio.

Farò ancora osservare ciò che mi pare che nessuno sinora

abbia notato ed è che la questione agitata sulla detrazione dei debiti acquisterà una vera importanza quando la rendita dei negozianti e degli industriali sia colpita con proporzioni rigorose; ma sintantochè si procede per classe, sintantochè si lascia una latitudine nell'estimazione e nella imposta, la questione non ha molta importanza, giacchè quella tale ingiustizia che potrà nascere nei casi particolari dal non dedurre i debiti sarà di gran lunga compensata dalla latitudine della classe medesima in cui il negoziante è portato.

A cagion d'esempio, la prima classe è composta di negozianti ed industriali, la cui rendita presunta è dalle 24 alle 30 mila lire. Poniamo la rendita di un negoziante, e di un industriale stimata a 30 mila lire; costui allega che tiene fondi ad imprestito per 30, 60 ed anche 100 mila lire, il cui interesse è di 3 mila lire, e ne chiede la deduzione, la quale gli viene negata; ma per questo non soffre nessuna ingiustizia al fin de' conti, perchè quand' anche si deducesse quest' interesse, tuttavia rimarrebbe sempre nella prima classe.

Io per questa ragione mantengo il concetto della Commissione, ma trovo giustissima l'osservazione del deputato Bellono il quale chiede se veramente si vuol colpire tutta la rendita che percepisce un negoziante od industriale dall'esercizio del suo commercio, oppure se si vuol colpire soltanto la rendita dell'industria personale, giacchè ognuno sa come la rendita di un industriale qualunque, sia composta di due elementi, degli interessi de' suoi capitali e della rendita dell'industria sua.

Io credo che bisogna colpire la rendita intera, sia che questa rappresenti il prodotto dei capitali, sia che rappresenti il prodotto dell'industria personale. Epperò propongo che si chiarisca il concetto della legge in questo senso: con dire cioè che non si detraggono dal calcolo dei benefici (ed in allora la parola *beneficio* acquista un senso più largo) gli interessi dei capitali impiegati nell'industria o nel commercio, quand' anche l'industriale od il negoziante li avesse ad imprestito. Con questa clausola si adotta il concetto della Commissione tendente ad evitare le frodi; epperò spero che il Ministero e la Commissione vorranno accettare questo lievisimo emendamento.

CAVOUR, ministro delle finanze, di marina, e d'agricoltura e commercio. Io non ho difficoltà ad accettare questo emendamento.

Debbo ancora aggiungere un argomento in favore del sistema del Ministero, ed è questo. Nello stabilire la tassa si è detto che il verificatore e la Commissione debbono giudicare dai segni apparenti: ma non si è data la facoltà (e credo che la Camera non l'avrebbe accordata) nè al verificatore, nè alla Commissione di richiedere la visione dei libri. Questa si lasciò in facoltà del tassato, non del tassante. Io credo che le nostre abitudini si opporrebbero vivamente a che si stabilisse nella legge questa facoltà agli agenti del Governo o alle Commissioni. Se dunque gli agenti fiscali e le Commissioni debbono giudicare dagli effetti apparenti, evidentemente non possono tenere conto dei debiti, poichè ne ignorano l'esistenza, ma debbono determinare la classificazione dagli affari che fa un industriale od un negoziante indipendentemente dai debiti che può avere.

Se si ammettesse la deduzione dei debiti, io ripeto, gli agenti del fisco e le Commissioni non avrebbero più nessun elemento positivo su cui basarsi, e dovrebbero od accontentarsi delle dichiarazioni dei tassati, oppure arbitrariamente costringere l'industriale ed il negoziante a mostrare i suoi libri per arrivare in un modo indiretto a conoscere ciò che la legge non intende di ottenere in tal modo.

Ripeto che la non deduzione dei debiti ha pure degli inconvenienti; ma fra gli inconvenienti, che possono presentarsi nell'applicare la legge, si debbono sempre scegliere i minori.

PRESIDENTE. La proposta del deputato Pescatore consisterebbe nel dire: « Senza detrazione degli interessi dei capitali impiegati, siano questi propri dell'esercente, ovvero presi a mutuo. »

BELLONO. Io non intendo nè di difendere nè di combattere questo o quell'altro sistema, ma credo bensì che nell'accertare, o nel tassare i benefici non si possa fare luogo alla detrazione di elementi passivi, i quali sono passività personali dell'esercente, ma non sono passività inerenti di loro natura all'esercizio di qualunque negozio, o stabilimento industriale. Io insisto su ciò che notava già prima, e ripeto essere irregolare la redazione della legge, la quale mentre dà per unico elemento della tassa la parola *beneficio*, viene poi a soggiungere, come in via di eccezione, che si detrae dal beneficio e questo e quell'altro elemento che pure non sono beneficio, ma che anzi sono elemento di passività.

L'assurdo a mio avviso consiste in ciò che si mettono in correlazione elementi che non hanno fra loro alcuna identità, o analogia; dice la legge che dal beneficio si detrae il fitto; ma chi ha mai detto che il fitto possa essere considerato elemento di beneficio?..

Laonde io credo sia necessario, che laddove si voglia ritenere come elemento della tassa il *beneficio*, non si alteri il senso preciso di questo vocabolo; e se nel fissare la norma della tassa, si vuol pure contemplare il capitale, si potrà dire che il beneficio si ragguaglia sull'ammontare del capitale.

CAVOUR, ministro delle finanze, di marina, e d'agricoltura e commercio, e **PESCATORE**. Si dica *reddito*.

FARINA PAOLO, relatore. La Commissione aveva nella sua prima redazione proposto *reddito netto*. Se si vuole dire solamente *reddito*, io non m'oppongo; del resto la discussione stessa, che ebbe luogo finora, mostra il senso preciso della parola che si è usato.

PRESIDENTE. La redazione dell'articolo che verrebbe a risultare da queste varie proposte, sarebbe la seguente:

« Il diritto a percepirsi annualmente per ciascuna patente è determinato secondo la media del reddito dei tre anni precedenti a quello nel quale ha luogo l'imposizione della tassa, che ogni esercente ritrae dalla propria professione, commercio, industria, arte o mestiere, senza detrazione dell'interesse dei capitali impiegati in questi, siano questi degli esercenti ovvero presi ad imprestito.

« Nel calcolo del reddito non entra il reddito presunto dei locali di proprietà del tassato. »

FARINA PAOLO, relatore. Io propongo ancora un emendamento. Vorrei che nel primo paragrafo si dicesse: *capitali impiegati nell'esercizio del commercio, o dell'industria*, perchè diversamente si potrebbe intendere che non si detraggono i capitali impiegati con terzi.

PRESIDENTE. Domando se questa redazione è appoggiata.

(È appoggiata.)

La pongo ai voti.

RAVINA. Vi sono degli emendamenti.

PRESIDENTE. Ma questo è appunto il risultato di tutti gli emendamenti presentati.

RAVINA. Ma ve ne ha uno che vuole esentare i debiti, ed è quello che si discosta più dal progetto.

PRESIDENTE. Quello che fu presentato dal signor Malan non è veramente in questo senso. Se crede di proporlo così ella, lo faccia.

RAVINA. Io lo propongo, perchè mi pare che questa redazione dell'articolo sia la peggiore di tutte. (*ilarità*)

L'articolo dice che il diritto sarà *determinato secondo la media dei benefizi dei tre anni precedenti*. Si dice benefizi per guadagni; questa non è neppure parola italiana, ma francese, tuttavia siccome essa parmi esprima l'idea meglio delle altre, così non ho difficoltà ad accettarla.

La difficoltà però sta nel vedere se si debbano dedurre o no i debiti. Questa è sempre la difficoltà a cui non viene rimediato lasciandosi intatta la redazione della Commissione e del Ministero. Certamente che i debiti, massime se sono contratti con un usuraio, sono malefici e non benefizi, ed io convengo col signor ministro delle finanze, ed egli con me, che questa disposizione è molto dura e contiene molta parte di ingiustizia. Ma si dice che se si fa questa eccezione, se si detraggono i debiti, la legge diventerà illusoria in gran parte, e facilmente potrà alla medesima farsi frode.

Dunque, se si potessero, se non togliere totalmente, almeno diminuire di gran lunga queste frodi, e che, per altra parte, la legge meglio si conformasse alla giustizia, credo che sarebbe accettabile il modo che proporrei: sarebbe di dire soltanto che si diffalcherebbero dal reddito, dai benefizi, o dal guadagno netto che si cava dalla tale industria o dal tale commercio quei debiti che risultassero da scritta avente una data certa.

In cose di commercio sappiamo, come si è già detto, che non si può richiedere che i libri siano presentati: se il negoziante li vuol presentare, bene; ma il verificatore non potrà esigerne la presentazione.

Ad ogni modo, se egli li presenta volontariamente, e che risulti in guisa da non poter dubitare che alcuni debiti esistono dietro qualche istromento oppure anche dietro una scritta avente data certa, sia pure privata, ma da cui l'uno dei signatari risulti di essere debitore, potranno essere questi debiti eccettuati. (*Bisbiglio*)

Queste cose sono stabilite nel Codice civile che determina il modo con cui una scrittura viene ad avere una data certa.

Dico, che quando un debito risulta da tale scrittura, e qualora non vi sia pericolo di fare frode alla legge, allora non c'è dubbio che il debito esista, ed esistendo è chiaro che diminuisce la fortuna, il guadagno, scema parimente quel fondo che volete imporre, scade, ed allora quel tanto che deve fare fondamento di questa diminuzione si ha da dedurre dalla tassa.

Io dunque proporrei un emendamento poco appresso nei seguenti termini: « colla detrazione degl'interessi di quei debiti che risultano da una scrittura qualunque, purchè questa porti una data certa. »

Noi vediamo che un commercio, un'industria può essere esercitata interamente, o quasi interamente con danaro imprestato. Ora, che ingiustizia si verrebbe a commettere in questo caso, ove non si facesse tale detrazione?

Io credo che l'ingiustizia sarà minore e la frode anche sarà evitata, quando sia l'articolo scritto nel modo che io propongo.

PESCATORE. E se il debito è già rimborsato?

RAVINA. Ebbene!

PESCATORE. Il negoziante non rappresenterà di averlo già soddisfatto, non mostrando la quitanza.

PRESIDENTE. Invito il deputato Ravina a formulare la sua proposta.

RAVINA. Io lascierei l'articolo quale fu redatto dalla Commissione. Soltanto, dopo le parole « senza detrazione del-

l'interesse delle somme, ecc. » metterei « qualora non risultino da una scritta avente data certa. »

PESCATORE. Io faccio due osservazioni contro quest' emendamento.

In primo luogo, niente v'ha di più facile che attribuire data certa ad una scrittura privata, perchè basta il recarla all' insinuazione.

Secondariamente, i commercianti non presenteranno mai le quitanze dei debiti soddisfatti, e si porteranno in deduzione debiti già da gran tempo estinti.

RAVINA. Rispondo che, quando la scritta è insinuata, non può contendersi che il debito esista. Appunto l' insinuazione costituisce la data certa. Ora, chi volesse attribuire data certa ad una scrittura, dovrebbe per i diritti d' insinuazione pagare una somma maggiore di quella che sborserebbe in forza di questa tassa. Io domando se ciò gli sarebbe conveniente.

Quanto alla seconda obbiezione, io dico che ogniquale volta un creditore riceve un pagamento, fa la quitanza, e che quando risulta da questa quitanza che il debito non esiste, io non vedo qual difficoltà possa ancora insorgere a tale proposito.

PRESIDENTE. Domando se è appoggiata la proposta del deputato Ravina.

(Non è appoggiata.)

Pongo dunque ai voti l' articolo 2, secondo la redazione di cui ho dato testè lettura. (*Vedi sopra*)

BERTOLINI. Io ho proposto un emendamento che è stato sottoemendato dal deputato Farina, del quale parmi si debba fare menzione.

PRESIDENTE. Siccome il suo emendamento costituirebbe un'aggiunta, così verrà subito dopo questa votazione.

BERTOLINI. Purchè non sia eliminato.

PRESIDENTE. No, no. Pongo adunque ai voti questo articolo 2.

(La Camera approva.)

Ora viene l'aggiunta proposta dal deputato Bertolini, e che il relatore della Commissione sottoemendò nel seguente modo:

« Il diritto a percepirsi da quelli, l'esercizio dei quali non data da un triennio, sarà determinato secondo le norme indicate all'articolo 22. »

Domando se quest'aggiunta è appoggiata.

(È appoggiata.)

Essendo appoggiata, la pongo ai voti.

(È approvata.)

Pongo ai voti l'intero articolo 2 così emendato. Lo rileggo. (*Vedi sopra*)

(È approvato.)

« Art. 5. Sono esentati dall'obbligo di munirsi di patente:

« Tutti coloro che si dedicano all'industria agricola per la raccolta, manipolazione e vendita dei prodotti e frutti dei terreni che loro appartengono o vengono da essi colpiti, e per il bestiame che vi allevano, mantengono ed ingrassano;

« Tutte le persone addette all'immediato servizio delle amministrazioni pubbliche, lo stipendio delle quali figuri in uno dei bilanci dello Stato;

« Le persone salariate o lavoranti a fattura od a giornata nelle case o nelle botteghe, officine, e nei laboratoi d'individui di loro professione, come altresì gli operai che lavorano nelle loro stanze o presso ai privati senza lavoranti, imprenditori, fattorini, insegna, bottega o magazzino;

« Non sono considerati quai lavoranti la moglie che lavora

in aiuto del marito, nè i figli anche ammogliati che lavorano col padre e colla madre, nè un solo aiutatore o bracciante necessario per l'esercizio della professione;

• I facchini, i barcaiuoli, i marinai;

• I venditori ambulanti per le vie e piazze nei siti di passaggio e sui mercati di fiori, zolfanelli, esca e pietre focaie, scope, stuoie, canestri, statuette e figurine di gesso, o plastica, di frutta, cioè funghi, verdura, legumi, pesci, cacciagione, pollame, butirro, ova, latte, cacio, caciaiuole, ed altri minuti commestibili o rinfreschi;

• I ciabattini, cenciaiuoli, arrotini, pettinatori e scardasieri ambulanti, i verniciatori di scarpe, i sarti rappezzatori, i calzolari ambulanti nelle campagne e senza bottega, i fabbricanti di reti per la pesca, pure senza bottega o stabilimento, ed i fabbricanti di zoccoli intieramente di legno.

• Nulla è innovato relativamente alle patenti dei capitani e padroni di mare. »

IOSTI. È scritto in quest'articolo: « tutti coloro che si dedicano all'industria agricola, ecc. »

Io domanderei alla Commissione se intenda escludere gli affittavoli. Io credo che questa sia un'industria come ogni altra, e come ogni altra voglia essere tassata.

FARINA PAOLO, relatore. La Commissione ha creduto di conservare le esenzioni che già esistevano nell'antico progetto del Ministero; faccio inoltre osservare che l'industria agricola è già colpita colla tassa territoriale. Se noi colpiamo adesso nuovamente quest'industria, la colpiremo due volte, esercitandosi essa necessariamente sopra una cosa già colpita da un'altra tassa.

Quando l'industria si esercita sopra le merci, queste non sono già imposte; ma quando si esercita sopra il terreno, essendo il terreno già tassato, se noi colpiamo quelli che ricavano un frutto dal terreno medesimo, veniamo a colpirlo due volte, e questo credo che nessuno me lo negherà.

Ecco il motivo per cui si sono esentati gli affittavoli dal pagamento, in quanto che cioè il fondo sul quale si esercita la loro industria era già colpito dall'imposta territoriale.

IOSTI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

IOSTI. La tassa che cade sull'agricoltura colpisce le proprietà; ma annovi degli affittavoli che sono agricoltori per mestiere, come v'han pure degli impresari per mestiere; mentre ognuno sa esservi molti nel nostro paese che preferiscono realizzare le loro proprietà per impiegarne il valente nel coltivare le proprietà degli altri. Io conosco dei ricchi affittavoli che non vorrebbero realizzare i loro capitali, e che preferiscono continuare a fare l'affittavolo. Questa è un'industria come un'altra.

Se voi volete tassare il commercio, se volete tassare un fabbricante, non vedo perchè non si voglia parimente imporre un affittavolo. In quest'industria si fanno in 9, in 12 anni grandi, rapidissime fortune, come per contro si può perdere ogni avere, come in qualunque altro negozio.

CAVOUR, ministro delle finanze, di marina e d'agricoltura e commercio. La questione sollevata dall'onorevole deputato Iosti è gravissima. Io credo che sia conforme alle regole dell'equità, non solo che gli affittavoli vengano colpiti, ma che lo siano pure i capitali mobili impiegati alla coltivazione della terra, siano essi proprietà dell'affittavolo, od appartengano al proprietario del fondo. Ove si volesse colpire l'affittavolo, ragion vorrebbe che il proprietario che conduce coi propri capitali il fondo pagasse egualmente. Questo è evidente.

Si vuol colpire che cosa? Si vuol colpire la rendita del capitale

mobile che è impiegato nella coltura. Che questo capitale appartenga al proprietario od all'affittavolo, deve pagare egualmente, questo è evidente. Ora, per venire a determinare questa tassa, si presentano molti problemi a risolvere di una grande difficoltà.

È impossibile il determinare la tassa sui capitali mobili, impiegati nella coltivazione del suolo, dietro il beneficio dell'anno antecedente o del triennio, poichè (e l'onorevole Iosti lo sa meglio di me) vi ha molta maggior incertezza nei benefici degli affittavoli e dei coltivatori del suolo, che non delle altre industrie, perchè le spese di chi coltiva sono quasi sempre costanti, e i prodotti variano col variare non solo delle stagioni e dei tempi, ma anche col prezzo medio dei cereali e degli altri prodotti del suolo, i quali variano pure in limiti assai lati. Quindi io credo che sarebbe impossibile di applicare il principio che informa tutta questa legge a quel profitto che si ritrae dalla coltura della terra. Se si volesse entrare in questa via, bisognerebbe fare quello che si è fatto in Inghilterra, e ragguagliare la tassa sulla coltivazione alla tassa che s'impone al proprietario del fondo.

In Inghilterra l'affittavolo paga per i capitali che sono impiegati nella terra la metà della tassa che pagano i proprietari. Io credo che presso di noi sarebbe troppo larga questa proporzione, perchè gli affittavoli difficilmente ritraggono dalla loro industria una rendita eguale alla metà del fitto che pagano. In Scozia non pagano che il terzo.

Bisognerebbe, fino ad un certo punto, la tassa che si vorrebbe far cadere sull'affittavolo e sul proprietario, ragguagliarla alla tassa prediale; ma nello stato d'imperfezione in cui si trova la tassa prediale, non si potrebbe assolutamente stabilire una norma anche approssimativamente esatta, e la tassa avrebbe tali e tanti inconvenienti che il paese non la sopporterebbe.

Io credo quindi che questo si debba rimandare in altre circostanze. Se giungeremo a fare un catasto approssimativamente esatto, in cui non si producano quelle immense disuguaglianze ed errori che presenta l'attuale, allora sarà il caso di vedere se si debba estendere la tassa anche a quei capitali che sono impiegati nella coltivazione dei fondi; ma in quel caso bisognerà che questa tassa sia sempre applicata, sia che il fondo venga coltivato dal proprietario, sia che lo venga da affittavoli.

Io prego quindi la Camera di passare oltre, per ora, su questa discussione, la quale darebbe otto giorni per lo meno, perchè ci condurrebbe a tali e tante quistioni che non si potrebbero sciogliere senza grandi studi e grandi lavori, dopo i quali verremmo tutti a conoscere quello di cui io sono persuaso, essere cioè impossibile l'applicare questa tassa nello stato attuale del nostro catasto.

PRESIDENTE. Il deputato Iosti ha la parola.

IOSTI. Il signor ministro ha portata la questione sopra un altro terreno, cioè su quello della tassa sopra i capitali mobili, unico terreno sul quale, secondo lui, potrebbero tassare i capitali impiegati nella industria agricola. Ma io osservo che anche sul terreno della legge attuale puossi e devesi tassare il mestiere, l'industria dell'affittavolo.

Con questa legge si ha in animo d'imporre una tassa su tutte le industrie; ora quella dell'affittavolo essendo un'industria come qualunque altra, la quale ha de' benefici quasi sicuri come qualunque altra, essa deve essere colpita dalla tassa come tutte le altre, tanto più se si guarda al dissesto economico che succederebbe tassando alcune industrie e non tassandole tutte. Se adottaste una tale misura, voi fareste affluire i capitali a preferenza verso le industrie non tassate,

ed io per me dico sicuramente che non vedo la convenienza. È già troppa la concorrenza verso quest'industria, e così continuando potrete, senza volerlo, favorire privati infortuni o qualche squilibrio nei capitali.

Circa poi alla difficoltà di apprezzare la quotità a cui dovrebbe sottostare l'industria agricola degli affittamenti io non la vedo tanto forte come il signor ministro. Noi calcoliamo benissimo con tal quale esattezza l'utile medio di quel tale affittavolo, sapendo che, date le eventualità ordinarie, una data possessione, vista la natura del suolo, pagandosi per essa quella tal somma annua, vi può essere un lucro che può approssimativamente calcolarsi, senza tema d'incorrere in grossi sbagli. Certamente bisogna tenere a calcolo tutte le eventualità cui soggiace quest'industria, e di avarie e di tempeste, ma in genere l'industria agricola è una delle più facili a tassare, poichè data una possessione, determinata la qualità del fondo, il capitale e l'affitto che si paga, si può calcolare quanto guadagna l'affittavolo.

La difficoltà potrebbe sussistere quando si volesse avere riguardo al fatto se l'affittavolo lavori non coi proprii ma coi capitali altrui; però, ammesso il principio, che io trovo giusto, di non avere riguardo ai capitali mutuati, allora la questione sarebbe molto semplice, non vi sarebbe quindi difficoltà nell'apprezzare quanto dovrebbe pagare l'industria agricola negli affittamenti.

CAVOUR, ministro delle finanze, di marina, e d'agricoltura e commercio. L'onorevole Iosti si stupisce che io abbia assimilato il proprietario che coltiva i propri terreni all'affittavolo; ma, signori, se l'affittavolo deve pagare una tassa perchè esercita un'industria, perchè spiega un'attività, che è il suo capitale, perchè non la dovrà pur pagare il proprietario che esercita la stessa industria, e spiega la stessa attività? Io, prima di fare il deputato, dirigeva la coltura dei miei beni col mio capitale, colla mia industria: e perchè non avrei dovuto pagare come il mio vicino che faceva l'affittavolo? Eravamo pure nella stessa condizione. La coltivazione della terra, ove si voglia, bisogna colpirla tutta egualmente. Ma per colpirla bisogna conoscere il capitale mobile impiegato nella medesima. Io non conosco la condizione degli affittavoli della Lomellina, ma nel Vercellese, che ho abitato, e in cui conosco quasi tutti gli affittavoli...

IOSTI. Ebbene, sa che cosa guadagnano?

CAVOUR, ministro delle finanze, di marina, e d'agricoltura e commercio. So che, per esempio, da alcuni anni essi guadagnano molto poco, e quelli che hanno passata la Sesia potranno confermare le mie parole.

A mio credere l'applicare il sistema che si è introdotto in questa legge per determinare i profitti dei commercianti, agli affittavoli, sarebbe assolutamente impossibile. Essi non tengono libri, confondono le spese di coltura con quelle della propria famiglia; in somma, vi sono complicazioni tali, che sarebbe impossibile applicare a loro il meccanismo di questa legge.

Lo ripeto, se si vuol colpire questi capitali, a mio credere non vi è altro mezzo che di cercare una proporzione tra la rendita netta della terra, e la rendita dei capitali impiegati nella coltivazione della terra. Ma finchè non avremo un catasto approssimativamente esatto, io credo che ciò non si possa fare.

Io inviterei l'onorevole deputato Iosti a formulare in alcuni articoli la sua proposta. Egli stesso vedrebbe a quante difficoltà pratiche si dovrebbe andare incontro. Se si vuole che si voti questa legge nella presente Sessione, per amor di Dio non entriamo in queste discussioni!

MICHELINI. Sempre quando il Parlamento mette nuovi balzelli per conoscerne tutte le conseguenze, deve cercare di rendere a se stesso ragione quali siano in ultima analisi i veri contribuenti che dovranno pagarli. Per chi conosce l'economia politica, ciò non è molto difficile; ma sia facile o difficile, ciò si deve fare necessariamente, perchè, in caso contrario, si corre il pericolo di mettere imposizioni sopra una classe di cittadini che già fosse aggravata, e di lasciare immune altra classe che non lo fosse. Siccome la tassa che noi imponiamo con questa legge colpisce quasi tutte le industrie, così gl'industriali non potranno sottrarsi alla medesima e farla sopportare dai consumatori; quindi la tassa sarà in ultima analisi pagata da quelli che realmente la pagano all'erario.

Venendo particolarmente alla proposizione dell'onorevole deputato di Mortara, che riguarda una tassa da imporsi sopra gli affittavoli, io dico che, se venisse approvata la sua proposta, tale tassa colpirebbe immediatamente gli affittavoli, e poscia colpirebbe i proprietari de' beni. Difatti, per i contratti d'affittamento che già sono in corso, è chiaro che gli affittavoli non avrebbero diritto e modo di farsene rimborsare nè dai proprietari, nè da altri. Ora mi si dica se sia giusto imporre questo nuovo aggravio a persone, le quali, quando hanno fatto il loro contratto d'affittamento, non potevano prevedere il nuovo balzello che adesso loro si vuole imporre, e le quali (per la concorrenza tra gli aspiranti all'affittamento) si sono obbligate di pagare ai proprietari il maggior fitto possibile. S'arroe che la maggior parte degli attuali affittamenti sono stati fatti quando il prezzo dei cereali era più alto di quello sia presentemente, di modo che quasi tutti gli affittavoli trovansi in una tristissima condizione, in una condizione tale che il loro contratto dà perdita e non guadagno. Ora, volete voi aggravare la loro sorte?

Veniamo ora a quello che succederà in brevissimo tempo, vale a dire per i contratti avvenire.

Io pongo fuor di dubbio, e nessuno me lo contesterà, che per i contratti avvenire, sapendo gli affittavoli di dover pagare il nuovo balzello, stabiliranno un tale affitto che se ne faranno rimborsare dai proprietari, i quali così saranno i veri contribuenti.

Ora, se voi volete mettere un nuovo balzello sui proprietari, potete farlo, ma allora bisogna non già eccettuare da questa eccezione, come vorrebbe il deputato Iosti, gli affittavoli, ma bensì sopprimere tutto il primo numero di questo articolo, perchè io sono del parere del ministro, che non vi deve essere differenza tra i beni che sono coltivati per mezzo di affittavoli, e quelli che lo sono ad economia del proprietario stesso.

Dunque bisogna necessariamente, o sopprimere tutto il primo numero di questo articolo, o conservarlo quale è.

Io non voglio eccezioni per nessuno: tutte le industrie devono essere egualmente trattate. Ma forse la Commissione ed il Ministero, proponendo quest'eccezione per l'industria agricola, hanno ciò fatto per la ragione che l'industria agricola è già colpita coi tributi diretti, ed ove la si voglia colpire di più, non si ha da fare altro che aumentare il tributo diretto che è un'imposizione più determinata, di più facile esazione, che non sia una tassa sull'industria.

IOSTI. Rispondo, che ove tenesse la teoria dell'onorevole Michelini, non si dovrebbero imporre i contratti e le altre industrie in corso, poichè si sono aperte senza il sospetto di questa nuova legge d'imposta. Quando un'imposta è decretata, debb'essere pagata da tutti.

Il dire che imponendo gli affittavoli converrebbe imporre

anche gli affittavoli dei beni propri, come li chiamiamo noi, tornerebbe il medesimo che asserire che colui che vende il proprio vino debb'essere colpito come quello che vende il vino comprato dagli altri.

Qual divario ponete voi tra quello che vende il vino raccolto nei proprii beni, e tra colui che vende il vino comprato?

Il primo ha già pagato altre imposte, mentre il secondo non ne pagò alcuna, perchè esercita un'industria che non è sottoposta a tassa. Lo stesso si debbe dire del negoziante di granaglie.

Che differenza v'è tra chi vende le granaglie comprate da altri, ed il proprietario che vende quelle raccolte ne' suoi beni?

Voi non colpite il proprietario, perchè è già soggetto ad altre imposte, laddove per contro imponete il negoziante di granaglie. Questa ragione dunque non sussiste.

Ma il signor ministro diceva che vorrebbe sapere come io formulerei la norma, il criterio per questa tassa.

La cosa è semplicissima. La norma la più semplice, la più giusta, la più equa, è la proporzione che si desume dal prezzo di affittamento.

Qualunque affitto suppone una somma da corrisponderci al proprietario, proporzionata al valore del fondo, un'altra eguale per coltivarlo, ed una simile di guadagno che ne ritrae il conduttore del fondo. Può quindi tale guadagno determinarsi generalmente nella proporzione del terzo della rendita del medesimo fondo. Tutti gli affittamenti che oltrepassano questa proporzione di prudenza si mettono in una posizione arrischiata.

Vero è che, stante l'eccessiva concorrenza in simili speculazioni, e massime dopo la diminuzione dei prezzi dei prodotti agricoli, sono pochi gli affitti normali. Quindi i lamenti contro la libertà commerciale, e s'augmenta in pari tempo la insistenza presso il Ministero acciò s'impongano dazi sull'entrata dei generi stranieri.

Il solo affittavolo che non pagherà più del terzo del reddito brutto di un fondo avrà un negozio ragionato, e potrà reggere a tutte le eventualità.

Voi, tassando quest'industria, concorrerete in certo qual modo colle vostre leggi finanziarie a richiamarla alle regole normali della prudenza speculativa, a meno non crediate sacrificarla a beneficio dei grandi proprietari sostenendo i prezzi delle loro possessioni, fomentando il giuoco de' speculatori in una imprudente concorrenza. L'imposta poi da pagarsi dai conduttori dei fondi può regolarsi, giusta quanto esposti, sull'ammontare del fitto.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole preopinante di formulare la sua proposta.

IOSTI. Si mandi alla Commissione perchè pensi essa ad una nuova redazione.

PRESIDENTE. Il signor Iosti propone che si rinvii quest'articolo alla Commissione onde formoli l'articolo in modo da escludere gli affittavoli da questo privilegio.

CAVOUR, ministro delle finanze, di marina, e d'agricoltura e commercio. Il Ministero non crede che sia giunto il tempo di estendere questa tassa agli affittavoli. Non può egli quindi assumersi l'obbligo di formulare quest'idea che non accetta. La Commissione però potrà farlo, se lo crede, ma parmi che chi ha l'obbligo di formulare l'idea è quegli che la propone.

IOSTI. Dacchè il ministro, e a quel che pare la Commissione, non accettano l'esclusione degli affittavoli da questo privilegio, io non insisto; a me basta di avere fatta quest'os-

servazione. Attenderò che i tempi siano maturi, e che la mia proposta possa più facilmente mandarsi ad effetto. (*Bene!*)

PRESIDENTE. Pongo dunque ai voti l'articolo 3.

ANGIUS. Domando la parola, prima per chiedere una spiegazione, quindi per fare un'aggiunta.

PRESIDENTE. Ha la parola.

ANGIUS. Siccome nell'isola di Sardegna la pastorizia è una professione speciale, così domando al signor relatore se nella prima eccezione dell'articolo 3 sieno compresi tutti coloro che si dedicano alla pastorizia, sieno essi proprietari di tutte le parti del bestiame, o soltanto di alcune, pascolino essi in terreni propri o in terreni presi in affitto.

FABINA PAOLO, relatore. Faccio osservare all'onorevole preopinante che la parola *industria agricola* comprende tutti i rami d'agricoltura, cioè la silvicoltura, la pastorizia e tutte le altre suddivisioni che in essa si possono comprendere.

ANGIUS. Nell'industria agricola generalmente si comprende l'agricoltura e la pastorizia, perchè una si esercita spesso con l'altra; ma nell'isola la cosa finora è andata altrimenti; la pastorizia è stata una professione speciale disgiunta comunemente da ogni agricoltura, come è nella natura della pastorizia errante; e perchè potrebbe avvenire che non credendosi compresa in questa prima eccezione, fosse tassata; però vorrei...

PRESIDENTE. Vuole esentarla dalla tassa sì, o no?

ANGIUS. Io vorrei che espressamente si enunciasse l'esenzione, e si dicesse immediatamente dopo il primo paragrafo; « la stessa esenzione è data a quelli che esercitano solamente la pastorizia. »

Voci. Eh! è già compresa.

ANGIUS. È compresa sì, ma coll'agricoltura.

CAVOUR, ministro delle finanze, di marina, e d'agricoltura e commercio. Farò osservare all'onorevole proponente, che quest'industria si esercita non solo in Sardegna, ma anche sul continente.

Tutte, od almeno la maggior parte delle greggie della terraferma appartengono a pastori, a quelli che esercitano solo la pastorizia, e non è mai venuto in capo a nessuno di sottoporre queste persone ad una patente.

ANGIUS. Bene; mi basta la dichiarazione del signor ministro.

PRESIDENTE. Dunque pongo ai voti l'articolo 3.

DEPRETIS. Domando la parola.

Mi pare che, sopprimendo una sola frase di questo primo alinea dell'articolo 3, si potrebbe ottenere abbastanza bene formolato l'emendamento che vorrebbe che s'introducesse il deputato Iosti. Bisognerebbe togliere dal primo paragrafo di quest'articolo le parole: *o vengono da essi coltivate.*

PRESIDENTE. Domando se è appoggiata questa proposta del deputato Depretis.

(È appoggiata.)

CAVOUR, ministro delle finanze, di marina, e d'agricoltura e commercio. La difficoltà non istà nel formulare la esclusione dall'esenzione degli affittavoli. Niente di più semplice che dire che questi dovrebbero pagare la tassa; ma la difficoltà sta nel modo di trovare il mezzo di farla pagare, nello stabilire la proporzione nella quale tale tassa si debba pagare.

Lo stesso onorevole deputato Iosti riconosce che il principio di questa legge non si può applicare agli affittavoli, che bisogna stabilire una proporzione, che il beneficio medio dell'affittavolo deve essere il terzo della rendita che egli paga. Dunque bisogna introdurre un nuovo sistema per venire a colpire questi affittavoli: è in ciò che sta la difficoltà, cioè nella

l'introdurre un nuovo principio in questa legge. E ripeto: vi è già tanta difficoltà ad arrivare a votare questa legge quale è proposta con un principio unico, che io, che aveva l'intenzione di proporre un emendamento per le industrie che si possono determinare dietro segni esterni, vi ho rinunciato per semplificare, onde arrivare più prontamente a un qualche risultato. Io ho qualche pratica dell'agricoltura dei nostri paesi, e sono convinto che se noi entriamo in questa via, non giungeremo a capo di venir a sciogliere le difficoltà.

FARINA PAOLO, relatore. L'effetto dell'emendamento proposto dall'onorevole preopinante sarebbe sicuramente vario, secondo le varie provincie dello Stato, ed il sistema di economia agricola in esse vigenti. Nella Liguria, per esempio, produrrebbe l'effetto di tassare tutti i contadini, mentre vigendo ivi il sistema delle mezzadrie, per cui il paesano divide col proprietario il prodotto della terra che lavora, ed ogni famiglia composta di due o tre individui che lavorino dovendo necessariamente per vivere guadagnare più di 500 lire, ne verrebbe che la tassa colpirebbe tutti i poveri contadini che faticosamente zappano e lavorano il terreno.

Io ripeto, si regoli questa tassa quanto si vuole, o bisogna comprendere in essa tanto il proprietario, quanto l'affittavolo od esentare l'uno e l'altro, perchè la base di quest'imposta, come ho osservato in principio, non può essere che il prodotto della terra, non può essere dunque che un sopraccaricamento che si fa all'imposta territoriale. Se verrà opportuno di aumentare l'imposta territoriale, si sceglierà, se si vuole, questo mezzo; ma in ora non confondiamo due cose già distinte, tanto più che qui si tratta di tassare non l'industria che già paga (perchè l'industria territoriale è già imposta), ma quella che è andata sinora interamente esente da tassa.

Per conseguenza, io credo che non convenga confondere cose diverse, tanto più che per fare ciò si richiederebbe per lo meno parecchi articoli di legge, perchè come dissi, in Liguria non vi sarebbe più paesano che potesse lavorare la terra, qualora dovesse pagare il diritto di patente.

PRESIDENTE. La parola è al signor Valerio.

VALERIO LORENZO. Io non intendo parlare sopra quest'emendamento; epperò cedo la parola al signor Depretis, riservandomi di parlar dopo.

DEPRETIS. Rispondo due sole parole all'osservazione che faceva l'onorevole deputato Farina, il quale diceva che adottandosi l'emendamento Iosti da me riproposto, non vi sarebbe più contadino nella Liguria il quale andrebbe esente da tassa.

Osservo dunque che quando si propone un emendamento non si dimentica l'economia di tutta la legge, e le sue speciali disposizioni, comunque non ancora discusse, come pure si devono avere presenti i principii che alla intera legge servono di base. Ora tra questi principii vi è quello molto saviamente adottato di un *minimum*, ed applicandolo si può fare in modo che nessun contadino venga colpito dalla legge.

Però, siccome io devo ammettere come buona l'osservazione fattami dal signor ministro, che volendo applicare la tassa agli affittavoli in questa legge, bisognerebbe cambiarne il sistema, e siccome poi la condizione de' nostri fittaiuoli negli ultimi tre anni non credo sia stata molto prospera, così ben volentieri ritiro il mio emendamento.

VALERIO LORENZO. Io vorrei chiedere, prima che si passi ai voti su quest'articolo, uno schiarimento al Ministero ed alla Commissione.

Veggio che l'articolo è così concepito: *a tutti coloro che si dedicano all'industria agricola per la raccolta, manipolazione e vendita dei prodotti, ecc.*

Ora io chieggo, se coloro i quali col prodotto dei loro bozzoli esercitano una filanda (e di questo abbiamo parecchi esempi) vadano esenti dalla tassa dei filandieri. La sola casa Borromeo ritira da' suoi fondi 1500 rubbi di bozzoli, e con questi si può esercitare largamente una filanda di 30 o 40 fornelli.

Io chieggo se la stessa esenzione si voglia applicare a coloro che, proprietari di larghi vigneti comprano altre uve e si fanno fabbricanti di vino.

Io aspetto schiarimenti a questo proposito, perchè in caso che non fossero soddisfacenti, proporrei di sopprimere la parola *manipolazione*.

CAVOUR, ministro delle finanze, di marina, e d'agricoltura e commercio. Io credo che la Commissione abbia contemplata l'esenzione di tutti coloro che si restringono a trasformare i prodotti del suolo. Nell'esempio citato dalla casa Borromeo, se essa non compra bozzoli da altri proprietari, certamente sarebbe esente dalla tassa. Se altrimenti fosse, si andrebbe incontro ad una infinità di difficoltà.

La vinificazione è una manipolazione, la fabbricazione del formaggio è una manipolazione, lo è la fabbricazione del butirro, e togliendosi perciò la parola *manipolazione* dall'articolo, bisognerebbe allora colpire tutti coloro che sono dediti all'agricoltura.

Non vi è quasi industria agricola, nella quale non vi sia manipolazione. Evidentemente, una volta stabilito un principio, bisogna estenderlo a tutti. D'altronde non vi è pericolo che questo produca un danno alle finanze, perchè io non contesto l'esempio citato dal deputato Valerio, ma credo che la casa Borromeo sia la sola che alimenti una filatura co' suoi bozzoli senza comprarne un rubbo da altri. (*Segni di dissenso*)

VALERIO LORENZO. Potrei citare 10 o 15 altri proprietari che si trovano in questo caso.

CAVOUR, ministro delle finanze, di marina, e d'agricoltura e commercio. Sarà possibile, ma non credo che vi siano 10, o 12 proprietari nello Stato che producano 1500 rubbi di bozzoli e non li vendano. Confesso schiettamente che ho i miei dubbi a credere ciò.

In quanto poi all'altro esempio, cioè della vinificazione, egli è certo che il proprietario, il quale oltre al proprio raccolto d'uva, ne compra ancora dell'altra per fare del vino, non deve essere esente dalla tassa, e credo che anche in ciò la Commissione sia d'accordo.

L'esenzione dunque non è stabilita che in favore di coloro i quali manipolano i prodotti del proprio suolo o delle possessioni tenute in affitto.

FARINA PAOLO, relatore. Faccio osservare che i dubbi sollevati dagli onorevoli preopinanti provengono dall'espressione dell'articolo « di coloro che si dedicano all'industria agricola. »

Se un tale si applica alla filatura della seta, non è più escluso dalla tassa come dedicato all'agricoltura; se un altro compra delle uve per fabbricare il vino, o compra del vino per rivenderlo, è un negoziante da vino, è un agricoltore: per conseguenza le espressioni dell'articolo precisano già che ove concorra la manipolazione dei prodotti non ricavati dai propri, o dai fondi coltivati, debbasi imporre la tassa. Per conseguenza io non credo che si debba più continuare in questa discussione, essendo assai precisi i termini dell'articolo proposto.

MICHELINI. Quanto si è detto finora, mi convince sempre più che bisogna o sopprimere il n° 4 di quest'articolo, o conservarlo qual è.

Se la Commissione non ha colpita l'industria agricola in

tutte le sue diramazioni, io credo che la ragione principale non fu sicuramente per favorire gli agricoltori, ma unicamente perchè l'industria agricola si può in una maniera più efficace e più convenevole colpire colle contribuzioni dirette.

Di tutte le contribuzioni, quelle dirette sono le contribuzioni che presentano maggiore facilità di esazione, minori incertezze.

Il Ministero ha presentato un progetto di legge che aumenta d'un quarto il tributo diretto; io faccio parte di questa Commissione, e quantunque proprietario ho replicatamente sollecitato il presidente della medesima a convocarla, onde questo progetto sia presentato quanto prima alla Camera, ed approvato dalla medesima, perchè io credo che i proprietari come gli altri cittadini devono contribuire ai carichi dello Stato; se pertanto questi si aumentano agli altri contribuenti, non devono da tale aumento andare esenti i proprietari.

Essendovi dunque un modo più diretto, più semplice, meno soggetto a contestazioni di colpire i proprietari (e coll'imposta diretta non si colpisce soltanto i prodotti del suolo, ma anche le successive trasformazioni dei prodotti medesimi), io non vedo perchè si voglia tanto insistere affinchè sia colpita in questa legge una parte dell'industria agricola, giacchè ciò si può fare con un tratto di penna, aumentando cioè le imposte dirette.

VALERIO LORENZO. Il signor ministro ed il relatore non sono d'accordo. Secondo le spiegazioni date dal relatore, il filandiere non sarebbe esente dalla tassa, mentre secondo quelle date dal signor ministro, non ne sarebbe colpito.

Ora ben vede la Camera che non è utile lasciare nelle leggi simili ambiguità, che possono poi dar luogo a contrasti ed a liti avvenire.

Io non trovo giusto che il filandiere, che esercita una vera industria, debba essere esente dalla tassa solamente perchè egli è più ricco di un altro, e debba essere soggetto alla tassa colui che, non essendo ricco, è costretto a prendere danaro a prestito per comprare la stessa quantità di bozzoli che il primo ritrae da' suoi possessi.

Io rendo lode a' miei concittadini per essersi da alcuni anni molto allargata e migliorata l'arte d'educare i bachi, e conosco in alcune provincie più di sette od otto filande che sono per la massima parte alimentate coi prodotti dei bozzoli degli stessi proprietari; forse alcuni li aumentarono questi prodotti comprando 100 o 200 rubbi di bozzoli da altri, ma essi non faranno più ciò, quando, mediante questa compra, sarebbero obbligati a pagare una patente, e si limiterebbero ad esercitare le filande colle proprie partite.

Vi sono ancora degli altri punti in cui credo che la legge non sia abbastanza chiara.

Io domando, per esempio, se il proprietario che volesse far stabilire un dato numero di pristini per alimentarli coi raccolti dei proprii beni, e cito uno dei grandi proprietari dello Stato, il signor Di Cavour, per esempio (*Ilarità*), il quale potrebbe stabilire 30 o 40 panatterie, e farle andare tutto l'anno coi prodotti dei suoi beni e dei suoi molini, dovrebbe andare esente dalla tassa?

Questo caso non manca di applicazione in altri paesi come in Germania, dove i proprietari vendono in quel modo i loro prodotti; come in Toscana dove le più ricche famiglie patrizie non si adontano di farsi esse stesse venditrici dei loro vini al minuto. Ora, ciò potrebbe pure accadere presso di noi, e ne avverrebbe che il pristinaio povero pagherebbe una patente, mentre non la pagherebbe il ricco.

Per togliere di mezzo tutti questi dubbi, io credo quindi che converrebbe cancellare da quest'articolo la parola *manipolazione*.

FARINA PAOLO, relatore. Io credo che l'onorevole preopinante abbia ragione, quando si voglia dare all'articolo la estensione che sembra volergli dare l'onorevole signor ministro.

Ma questo non è nella lettera della legge; la lettera dice: « coloro che si dedicano all'industria agricola. » Ora chi fa fare il pane per venderlo, fa un'operazione che non è propria dell'industria agricola; questa è un'operazione commerciale, altronde si enterebbe in una grave difficoltà a far distinzione dai filatoi che filano i propri bozzoli, e quelli che filano i comprati; tra i filatoi che alimentati dai propri diritti, e quelli alimentati col prodotto delle compre, e sarebbe difficile, per non dire impossibile, distinguere gli uni dagli altri.

Ma chi fila la seta, ripeto, non coltiva un'industria agricola più di chi fila il lino, o la canapa, e l'esenzione non riflette che coloro che coltivano l'industria agricola.

L'unico dubbio potrebbe nascere sulla vendita del vino, ma questo dubbio fortunatamente non esiste, perchè le nostre leggi non permettono la vendita del vino al minuto ai proprietari, senza che paghino anch'essi il diritto di foglietta, come un oste. Dal momento che la vendita al dettaglio deve pagare un diritto, non può nemmeno nascere il dubbio mai che si voglia eccettuare.

Altronde, se noi escludiamo la parola *manipolazione*, non si potrà più fare il cacio, il vino, l'olio, il burro, non si potrà più manciullare la canapa, e la massima parte dei nostri prodotti, che non si possono più mettere in istato di essere portati alla vendita senza manipolazione.

Però io credo che si possa mantenere l'articolo come è descritto, se si vuol aggiungere alla parola *manipolazione* l'epiteto di *prima*, per specificare meglio, io non ho difficoltà che si inserisca questa parola.

VALERIO LORENZO. L'onorevole deputato Farina combatte la soppressione che io aveva proposto, e dice che l'arte di trarre la seta dai bozzoli non è industria agricola.

Io per contro sostengo che questa è realmente un'industria agricola. Si fa coi bozzoli, traendone la seta, ciò che si pratica con l'uva piggiandola per trarne il vino, e così per le altre derrate che naturalmente non si possono conservare.

Se dunque il signor relatore della Commissione propone che non vengano compresi i filandieri in questa serie di esenzioni, io accetto la sua proposta consona alla mia domanda, ma avverto il relatore e la Camera che, se si lasciano le parole *industria agricola*, tutti i filandieri avranno ragione di intendersi esenti da questa tassa.

Il signor Farina non ha poi risposto alle questioni che ho fatte relativamente ai pristinaia.

FARINA PAOLO, relatore. Sì, ho risposto.

VALERIO LORENZO. Io credo che sia necessario il torre la parola *manipolazione*; od altrimenti converrà mutare tutta la redazione dell'articolo.

CAVOUR, ministro delle finanze, di marina, e d'agricoltura e commercio. Mi rincresce di non poter aderire all'opinione della Commissione, credendo mio debito di persistere nell'opinione che quegli che fila unicamente le gallette raccolte nel proprio fondo, debba andare esente dalla tassa.

Vi sarà forse un inconveniente per l'eccezione del grande proprietario che lavora molti bozzoli dei proprii fondi. Ma queste eccezioni però sono tutt'altro che numerose. L'onorevole deputato Valerio stesso ha asserito che ve ne sono quattro o cinque nello Stato.

Ma se si adottasse un principio contrario, tutti i piccoli proprietari (e sono molti) che hanno uno o due fornelli, dovrebbero sottostare alla tassa.

Nel Piemonte, nei paesi di collina, nella Savoia avvi una infinità di questi piccoli proprietari, i quali hanno due o tre fornelli e che filano i propri bozzoli, o l'avanzo dei medesimi. Ora volete voi assoggettarli a premunirsi di una patente? Questa mi parrebbe una vessazione. Di più se voi adottate questi principii in proposito dei bozzoli, dovrete ancora applicarli riguardo al cacio, perchè il cacio non è una trasformazione necessaria del latte. Il latte si può vendere in natura, in modo assoluto; e la trasformazione di esso in cacio è una manifatturazione, come è la trasformazione della galletta in seta. Io non vedo differenza di sorta fra queste due operazioni.

Parmi adunque conveniente l'adottare il principio più largo di escludere dall'obbligo di avere una patente tutti coloro che manipolano i prodotti dei propri fondi. Se a questa manipolazione poi si aggiunge un'altra industria, se cioè dopo avere manipolato il bozzolo in seta, taluni la volessero poi trasformare in organzino per venderla, come se dopo avere manipolato il grano in pane lo andassero vendendo, in allora non sarebbero più manipolatori di derrate agricole, ma sarebbero veri industriali e commercianti, e quindi dovrebbero pagare la patente. In conseguenza l'articolo quale venne dalla Commissione proposto, rettamente interpretato credo che debba riferirsi soltanto alla manipolazione diretta dei prodotti dei propri fondi.

DEPRETIS. Io prego la Camera di osservare che sussiste sempre quanto notava l'onorevole deputato Valerio, che cioè avvi disaccordo fra il Ministero e la Commissione, e che la questione merita d'essere chiarita e decisa. La Commissione proponendo quest'articolo, e il signor relatore lo ha detto chiaramente, ha avuto l'intenzione di considerare le filande anche spettanti a quei proprietari che possono alimentarle con bozzoli propri, come stabilimenti industriali. Il signor ministro invece è di un opposto parere: dunque mi pare che la Camera debba pronunziarsi. Io confermo quanto diceva l'onorevole deputato Valerio, che vi sono cioè esempi di proprietari, e non pochi, che possono alimentare le loro filande con bozzoli propri. E venendo al merito, dirò che non so vedere ragione alcuna perchè questi stabilimenti debbano essere sollevati dalla tassa, giacchè non si può negare che quei proprietari i quali si trovano in grado di fondare, e mantenere tali stabilimenti ritraggono dai loro terreni un ricavo maggiore di quel che possono ritrarre tutti gli altri proprietari. In quelle filande vi è un valore, un capitale impiegato che rende lucri e profitti speciali indipendentemente dagli stabili, ed un aumento di lucri che dagli stabili si ricavano.

Perciò io dico che sono veri stabilimenti industriali attaccati all'industria agricola, se non se per la circostanza accidentale di spettare ad alcuni proprietari, circostanza la quale fa sì che questi stessi proprietari possono, come dissi, ritrarre un maggior prodotto dai loro fondi, e ricavando un maggior prodotto, è giusto che sopportino una tassa maggiore.

Tuttavia mi pare evidente che le parole del primo alinea dell'articolo terzo sono ambigue; esse non rendono chiara-

mente il concetto che, a mio avviso, dovrebbe avere, e che fu nell'intenzione della Commissione; conseguentemente, siccome l'esonerare questi stabilimenti sarebbe, a mio credere, ingiusto, e siccome le leggi devono essere chiare, proporrei che si rimandasse questo primo alinea alla Commissione onde vedesse di stendere una redazione che non escludesse dalla tassa i suaccennati stabilimenti, e meglio esprime il suo concetto.

FARINA PAOLO, relatore. La questione sollevata dal signor ministro non è più una questione. La Camera l'ha già decisa: abbiamo una legge sulle case, la quale esenta le bigattiere, e sottopone all'imposta invece come stabilimenti di commercio le filature; dunque la cosa è già decisa.

Statuendo ora altrimenti, sarebbero le filature in una legge considerate come stabilimenti commerciali ed in altra legge come stabilimenti agricoli; dunque l'interpretazione che si vuol dare dal signor ministro è assolutamente contro la legge preesistente.

Io poi convengo che è necessario il sottoporre le filature della seta al pagamento del diritto, mentre non sussiste che i bozzoli siano nella stessa condizione in cui è il latte. Il latte dopo 24 ore inacidisce e bisogna gettarlo via.

CAVOUR, ministro delle finanze, di marina e d'agricoltura e commercio. Ed i bozzoli dopo tre giorni patiscono.

FARINA PAOLO, relatore. Ma i bozzoli facendone morire il baco, si possono tenere dei mesi.

Ora nell'eseguire questa operazione si modifica già la materia bruta, il che appunto indicano le parole « manipolazione prima » da me proposte.

Del resto, ripeto, la questione è già decisa dalla legge sui fabbricati che abbiamo votata.

Io trovo quindi inutile il rinvio alla Commissione, perchè mi pare che ogni equivoco sia tolto con una parola, quando si dica: « tutti coloro che si dedicano all'industria agricola per la raccolta, prima manipolazione e vendita dei loro prodotti. »

PRESIDENTE. Il signor Farina proporrebbe l'aggiunta della parola *prima* aggiunta a manipolazione.

Domando se quest'aggiunta è appoggiata.

(È appoggiata.)

Essendo appoggiata, la pongo ai voti.

(È approvata.)

Pongo ai voti il primo alinea di questo articolo con questa variazione:

« Tutti coloro che si dedicano all'industria agricola, per la raccolta, prima manipolazione e vendita dei prodotti e frutti dei terreni che loro appartengono, o vengono da essi coltivati, e per il bestiame che vi allevano mantengono, ed ingrassano. »

(La Camera approva.)

La seduta è sciolta alle ore 5 1/4.

Ordine del giorno per la seduta di domani:

Seguito della discussione del progetto di legge per la tassa sulle professioni, ed arti liberali, e sull'industria e commercio.